

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3633/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3634/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 3635/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali 5
- * Regolamento (CEE) n. 3636/88 della Commissione, del 22 novembre 1988, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 7
- * Regolamento (CEE) n. 3637/88 della Commissione, del 22 novembre 1988, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania 10
- * Regolamento (CEE) n. 3638/88 della Commissione, del 22 novembre 1988, relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera del Belgio 11
- Regolamento (CEE) n. 3639/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, che pospone la data di presa in consegna e che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79 12
- Regolamento (CEE) n. 3640/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/88 relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica della Bolivia a titolo di aiuto alimentare 15
- Regolamento (CEE) n. 3641/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo 16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 3642/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3083/73 relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi	18
* Regolamento (CEE) n. 3643/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, recante deroga, per la campagna 1988/1989, al regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, per quanto riguarda il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo da pagare al produttore e alla compensazione finanziaria	19
* Regolamento (CEE) n. 3644/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, che fissa, per la campagna 1988/1989, il prezzo minimo di vendita all'industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato	21
Regolamento (CEE) n. 3645/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88	22
Regolamento (CEE) n. 3646/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	23
Regolamento (CEE) n. 3647/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	25
* Regolamento (CEE) n. 3648/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, che deroga alla norma di qualità per gli agrumi	29
Regolamento (CEE) n. 3649/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari di Marocco	30
Regolamento (CEE) n. 3650/88 della Commissione, del 23 novembre 1988, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	32
* Regolamento (CEE) n. 3651/88 del Consiglio, del 23 novembre 1988, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, originarie del Giappone	33

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

88/589/CEE :

* Decisione della Commissione, del 4 novembre 1988, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 86 del trattato (IV/32.318, London European — Sabena)	47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

88/590/CEE :

* Raccomandazione della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta	55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3633/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

21 visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,

dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 novembre 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 novembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	0,00	136,45
0712 90 19	0,00	136,45
1001 10 10	30,88	185,69 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	30,88	185,69 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	0,00	132,03
1001 90 99	0,00	132,03
1002 00 00	34,32	118,59 ⁽³⁾
1003 00 10	28,09	123,08
1003 00 90	28,09	123,08
1004 00 10	83,90	71,63
1004 00 90	83,90	71,63
1005 10 90	0,00	136,45 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	0,00	136,45 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	22,78	141,05 ⁽⁴⁾
1008 10 00	28,09	44,76
1008 20 00	28,09	117,10 ⁽⁴⁾
1008 30 00	28,09	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	28,09	0,00
1101 00 00	0,77	198,52
1102 10 00	61,73	180,64
1103 11 10	61,12	301,07
1103 11 90	1,55	213,68

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3634/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 novembre 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 novembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	5,63
1001 90 99	0	0	0	5,63
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	3,74
1004 00 90	0	0	0	3,74
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	7,88

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	0	10,02	10,02
1107 10 19	0	0	0	7,49	7,49
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3635/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1988

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatiz-

zanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁹⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 novembre 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	34,96 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	33,98 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	34,96 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	33,98 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3801
1701 99 10 100	38,01	
1701 99 10 910	38,48	
1701 99 10 950	38,48	
1701 99 90 100		0,3801

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3636/88 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1988

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3773/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 19.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	FI	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	18,66	811	147,08	38,71	130,48	3 098	14,41	28 738	43,65	12,49
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	52,75	2 291	422,04	109,31	373,66	9 080	40,95	81 319	123,24	34,65
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	9,65	419	77,20	19,99	68,35	1 661	7,49	14 874	22,54	6,33
1.40	0703 20 00	Agli	154,48	6 709	1 235,81	320,09	1 094,14	26 589	119,92	238 116	360,86	101,47
1.50	ex 0703 90 00	Porri	33,74	1 465	269,90	69,90	238,96	5 807	26,19	52 004	78,81	22,16
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	24,64	1 063	194,92	50,89	171,59	4 055	19,14	37 482	57,16	17,15
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	44,76	1 931	355,63	92,23	312,60	7 362	34,82	68 116	103,74	31,19
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	29,30	1 272	234,38	60,70	207,51	5 043	22,74	45 161	68,44	19,24
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	132,07	5 735	1 056,50	273,65	935,38	22 731	102,52	203 566	308,50	86,75
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	29,65	1 287	237,21	61,44	210,01	5 103	23,01	45 705	69,26	19,47
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	87,78	3 812	702,21	181,88	621,71	15 108	68,14	135 303	205,05	57,66
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	91,00	3 955	723,03	188,90	640,84	15 038	70,68	140 150	212,02	60,29
1.130	ex 0706 10 00	Carote	21,56	937	170,68	44,80	151,01	3 583	16,69	33 191	50,50	14,33
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	101,01	4 386	808,03	209,29	715,40	17 385	78,41	155 692	235,95	66,35
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	57,01	2 476	456,07	118,13	403,79	9 812	44,25	87 877	133,17	37,44
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	269,33	11 696	2 154,47	558,05	1 907,49	46 355	209,07	415 124	629,12	176,91
1.170	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	85,95	3 732	687,60	178,10	608,77	14 794	66,72	132 487	200,78	56,46
1.180	ex 0708 90 00	Fave	48,85	2 122	387,72	101,69	343,94	8 151	38,04	75 454	113,88	32,05
1.190	0709 10 00	Carciofi	90,18	3 916	721,40	186,85	638,70	15 521	70,00	138 999	210,65	59,23
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	507,49	22 039	4 059,66	1 051,52	3 594,26	87 347	393,95	782 215	1 185,46	333,34
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	272,56	11 837	2 180,34	564,75	1 930,39	46 912	211,58	420 108	636,68	179,03
1.210	0709 30 00	Melanzane	79,83	3 467	638,66	165,42	565,45	13 741	61,97	123 058	186,49	52,44
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da erbuccie e sedani a coste	73,33	3 187	578,02	152,13	512,77	12 178	56,65	112 937	171,54	49,10
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	660,65	28 685	5 250,36	1 368,47	4 657,88	110 953	510,76	1 022 231	1 542,93	437,30
1.240	0709 60 10	Peperoni	57,22	2 485	457,74	118,56	405,26	9 848	44,42	88 197	133,66	37,58
1.250	0709 90 50	Finocchi	32,53	1 412	259,53	67,57	229,50	5 422	25,30	50 234	75,81	21,40
1.260	0709 90 70	Zucchine	46,55	2 021	372,38	96,45	329,69	8 012	36,13	71 750	108,73	30,57
1.270	ex 0714 20 00	Patate dolci, intere, fresche	109,28	4 745	874,19	226,43	773,98	18 809	84,83	168 440	255,27	71,78
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	91,63	3 979	733,00	189,86	648,97	15 771	71,13	141 234	214,04	60,18
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	26,69	1 159	213,53	55,31	189,05	4 594	20,72	41 144	62,35	17,53
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	38,46	1 670	307,69	79,69	272,42	6 620	29,85	59 287	89,85	25,26
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	143,21	6 219	1 145,61	296,73	1 014,28	24 649	111,17	220 737	334,53	94,06
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	251,79	10 934	2 014,18	521,71	1 783,28	43 337	195,46	388 093	588,16	165,39
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	29,72	1 297	236,91	61,89	209,89	4 956	23,08	45 908	69,88	19,22

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	38,25	1 661	306,00	79,26	270,92	6 584	29,69	58 961	89,35	25,12
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	23,00	998	183,98	47,65	162,89	3 958	17,85	35 450	53,72	15,10
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi:										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	52,63	2 285	421,01	109,04	372,74	9 058	40,85	81 120	122,93	34,57
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	36,49	1 584	291,91	75,61	258,44	6 280	28,32	56 245	85,24	23,96
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	71,31	3 113	568,29	148,47	503,48	11 890	55,37	110 122	167,62	46,11
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	38,59	1 678	308,64	80,04	273,20	6 586	29,95	59 514	90,27	25,27
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	43,13	1 873	345,08	89,38	305,52	7 424	33,48	66 491	100,76	28,33
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	95,46	4 146	763,68	197,80	676,13	16 431	74,10	147 145	223,00	62,70
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi:										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	44,67	1 940	357,34	92,55	316,37	7 688	34,67	68 852	104,34	29,34
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	68,00	2 953	544,02	140,91	481,66	11 705	52,79	104 823	158,86	44,67
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	72,99	3 170	583,93	151,24	516,99	12 563	56,66	112 512	170,51	47,94
2.110	0807 10 10	Cocomeri	13,01	565	103,78	26,98	91,95	2 192	10,05	20 118	30,42	8,53
2.120		Meloni:										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	40,71	1 768	325,68	84,35	288,35	7 007	31,60	62 753	95,10	26,74
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	121,47	5 275	971,75	251,70	860,35	20 908	94,30	187 236	283,76	79,79
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	46,30	2 011	370,43	95,94	327,96	7 970	35,94	71 375	108,17	30,41
2.140	ex 0808 20 31 ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39	Pere, diverse da quelle della varietà Nashi (Pyrus pyrifolia)	42,36	1 841	338,76	87,85	299,86	7 228	32,88	65 321	99,08	27,74
2.150	0809 10 00	Albicocche	31,51	1 376	251,17	65,62	222,52	5 255	24,47	48 671	74,08	20,38
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	119,73	5 203	943,71	248,38	837,19	19 882	92,50	184 388	280,06	80,17
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	213,13	9 256	1 704,97	441,62	1 509,51	36 684	165,45	328 514	497,86	139,99
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	62,60	2 731	495,21	130,52	439,90	10 461	48,51	96 306	147,36	40,75
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	195,12	8 482	1 560,27	404,66	1 381,11	33 293	151,44	300 860	456,37	127,76
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	347,39	15 086	2 778,91	719,79	2 460,33	59 791	269,67	535 440	811,46	228,18
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	296,30	12 867	2 370,24	613,93	2 098,52	50 998	230,01	456 698	692,13	194,62
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	149,48	6 492	1 195,82	309,74	1 058,73	25 729	116,04	230 411	349,19	98,19
2.230	ex 0810 90 90	Melegrane	50,84	2 208	406,71	105,34	360,09	8 750	39,46	78 366	118,76	33,39
2.240	ex 0810 90 90	Kaki	90,94	3 949	727,47	188,42	644,07	15 652	70,59	140 169	212,43	59,73
2.250	ex 0810 90 90	Lychees	259,53	11 278	2 066,46	537,59	1 828,41	43 683	200,54	402 032	606,67	171,50

REGOLAMENTO (CEE) N. 3637/88 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1988

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3978/87 del Consiglio, del 15 dicembre 1987, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1988, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3470/88⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 1988; che la Germania ha

proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 18 novembre 1988; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1988.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 18 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 35.⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3638/88 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 1988****relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3472/88⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di nasello per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1988; che il

Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 17 novembre 1988; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1988.

La pesca del nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 17 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1988.

Per la Commissione,

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3639/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 1988

che pospone la data di presa in consegna e che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2932/88⁽⁴⁾, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° gennaio 1988; che, data la situazione delle scorte, è opportuno posporre tale data al 1° giugno 1988; che sembra necessario mettere in vendita quarti anteriori detenuti dall'organismo di intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2374/79 modificato come segue:

1. All'articolo 4 la data « 1° gennaio 1988 » è sostituita dalla data « 1° giugno 1988 ».
2. L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 272 del 30. 10. 1979, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 24. 9. 1988, pag. 28.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO

Categoría	A:	Canales de animales jóvenes sin castrar de menos de dos años,
Categoría	C:	Canales de animales machos castrados.
Kategori	A:	Slagtekroppe af unge ikke kastrerede handyr på under to år,
Kategori	C:	Slagtekroppe af kastrerede handyr.
Kategorie	A:	Schlachtkörper von jungen männlichen nicht kastrierten Tieren von weniger als 2 Jahren,
Kategorie	C:	Schlachtkörper von männlichen kastrierten Tieren.
Κατηγορία	A:	Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των 2 ετών,
Κατηγορία	C:	Σφάγια ευνουχισμένων αρρένων ζώων.
Category	A:	Carcases of uncastrated young male animals of less than two years of age,
Category	C:	Carcases of castrated male animals.
Catégorie	A:	Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans,
Catégorie	C:	Carcasses d'animaux mâles castrés.
Categoria	A:	Carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni,
Categoria	C:	Carcasse di animali maschi castrati.
Categorie	A:	Geslachte niet-gecastreerde jonge mannelijke dieren minder dan 2 jaar oud,
Categorie	C:	Geslachte gecastreerde mannelijke dieren.
Categoria	A:	Carcaças de jovens animais machos não castrados de menos de dois anos,
Categoria	C:	Carcaças de animais machos castrados.

Precio de venta expresado en ECU por 100 kg ⁽¹⁾
 Salgspris i ECU pr. 100 kg ⁽¹⁾
 Verkaufspreise in ECU je 100 kg ⁽¹⁾
 Τιμή πώλησως σε ECU ανά 100 kg ⁽¹⁾
 Selling price in ECU per 100 kg ⁽¹⁾
 Prix de vente en écus par 100 kilogrammes ⁽¹⁾
 Prezzi di vendita in ECU per 100 kg ⁽¹⁾
 Verkoopprijzen in Ecu per 100 kg ⁽¹⁾
 Preço de venda expresso em ECU por 100 kg ⁽¹⁾

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Hinterviertel, gerade Schnittführung mit 5 Rippen, stammend von:

Bullen A / Kategorie A, Klassen U und R 150,000

BELGIQUE/BELGIË

— *Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des:*

— *Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van:*

Taureaux 55 % / Stieren 55 % / Catégorie A, classe R, O / Categoria A, classe R, O 150,000
 Catégorie C, classe R, O / Categoria C, classe R, O 150,000

— *Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des:*

— *Achtervoeten, «pistola»-snit op 8 ribben afkomstig van:*

Taureaux 55 % / Stieren 55 % / Catégorie A, classe R, O / Categoria A, classe R, O 150,000
 Catégorie C, classe R, O / Categoria C, classe R, O 150,000

⁽¹⁾ En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ Såfremt produkterne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor det interventionsorgan, der ligger inde med produkterne, er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

⁽¹⁾ Στην περίπτωση που τα προϊόντα αποθεματοποιούνται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο οργανισμός παρεμβάσεως που τα κατέχει, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

⁽¹⁾ Where the products are stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with Regulation (EEC) No 1805/77.

⁽¹⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

⁽¹⁾ Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.

DANMARK

— <i>Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler», af:</i>	
Kategori C, klasse R og O	150,000
Kategori A, klasse R og O	150,000
— <i>Bagfjerdinger, lige udskåret med 5 ribben af:</i>	
Kategori C, klasse R og O	150,000
Kategori A, klasse R og O	150,000

ESPAÑA

— <i>Cuartos traseros, corte recto a 6 costillas:</i>	150,000
— <i>Cuartos traseros, corte recto a 5 costillas, provenientes de:</i>	
Categoría A, clases U, R y O	150 000
— <i>Cuartos traseros, corte recto a 8 costillas, provenientes de:</i>	
Categoría A, clases U, R y O	150 000

FRANCE

<i>Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des:</i>	
Bœufs U et R / Catégorie C, classes U et R	150,000
Bœufs O / Catégorie C, classe O	150,000
Jeunes bovins U et R / Catégorie A, classes U et R	150,000
Jeunes bovins O / Catégorie A, classe O	150,000

IRELAND

— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from:</i>	
Steers 1 & 2 / Category C, classes U, R and O	150,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:</i>	
Steers 1 & 2 / Category C, classes U, R and O	150,000

ITALIA

— <i>Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai:</i>	
Vitelloni 1 / Categoria A, classi U, R e O	150,000
Vitelloni 2	150,000
— <i>Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai:</i>	
Vitelloni 1	150,000
Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O	150,000
— <i>Quarti anteriori provenienti dai:</i>	
Categoria A, classi U, R e O	100,000
Categoria A, classi U, R e O	100,000

NEDERLAND

<i>Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van:</i>	
Stieren, 1e kwaliteit / Categorie A, klasse R	150,000

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from:</i>	
Steers M & H / Category C, classes U, R and O	150,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:</i>	
Steers M & H / Category C, classes U, R and O	150,000

B. Northern Ireland

— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from:</i>	
Steers L/M, L/H & T / Category C, classes U, R and O	150,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:</i>	
Steers L/M, L/H & T / Category C, classes U, R and O	150,000

REGOLAMENTO (CEE) N. 3640/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/88 relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica della Bolivia a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 3330/88, allegato I ⁽³⁾ ha indetto una gara per la fornitura, in tre lotti, di 9 490 t di farina di frumento tenero allo stadio di franco destino in Bolivia; che, per migliorare le condizioni di concorrenza nel quadro della gara, è opportuno prevedere per la seconda presentazione delle offerte imballaggi maggiormente utilizzati sul mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3330/88, al punto 10, la dicitura « punto II B 2 e » è sostituita dalla dicitura « punto II B 2 b ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 295 del 28. 10. 1988, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3641/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 1988
che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal
Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 272,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica, all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime in vigore prima dell'adesione, tenendo conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato nel corso della stessa prima tappa; che è conseguentemente opportuno fissare i prelievi in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 3305/88⁽⁴⁾ ha stabilito le modalità di applicazione e ha fissato i prelievi specifici applicabili, per quanto riguarda il Portogallo, agli scambi di carni bovine;

considerando che, a seguito dell'applicazione del complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/86, occorre fissare i prelievi specifici all'importazione delle carni bovine in causa come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi specifici applicabili all'importazione in provenienza dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 37.

ALLEGATO

Prelievi specifici applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine
provenienti dal Portogallo

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo dei prelievi specifici
0102 90 10	36,38
0102 90 31	36,38
0102 90 33	36,38
0102 90 35	36,38
0102 90 37	36,38
0201 10 10	68,64
0201 10 90	68,64
0201 20 11	68,64
0201 20 19	68,64
0201 20 31	54,91
0201 20 39	54,91
0201 20 51	82,37
0201 20 59	82,37
0201 20 90	102,96
0201 30	118,06
0202 10 00	61,78
0202 20 10	61,78
0202 20 30	49,42
0202 20 50	76,88
0202 20 90	92,66
0202 30 10	76,88
0202 30 50	76,88
0202 30 90	106,39
0206 10 95	118,06
0206 29 91	106,39
0210 20 10	102,96
0210 20 90	118,06
0210 90 41	118,06
0210 90 90	118,06
1602 50 10	118,06
1602 90 61	118,06

REGOLAMENTO (CEE) N. 3642/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3083/73 relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3997/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3083/73 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2811/86⁽⁴⁾, ha precisato i dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e le date limite di tali comunicazioni; che è previsto che i dati relativi al rilascio dei titoli di importazione per il mais ibrido siano comunicati una volta al mese; che tale periodicità non consente di conoscere in tempo utile il volume prevedibile delle importazioni e di adottare le misure eventualmente necessarie in relazione all'andamento del mercato e occorre pertanto modificare le date di trasmissione dei dati;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3083/73 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

1. Le indicazioni di cui al numero 10 sono sostituite dal seguente testo:

Numero	Natura dei dati	Data della comunicazione dei dati
10	Dati relativi al rilascio dei titoli di importazione ^(*) : — per il mais ibrido — per il sorgo ibrido	il dieci, il venti e l'ultimo giorno di ogni mese il dieci di ogni mese

2. Alla nota n. 9, la frase preliminare e il primo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

« i seguenti dati vanno forniti secondo lo schema seguente:

- rilascio dei titoli di importazione per il mais ibrido per 100 kg,
- rilascio del titolo di importazione per il sorgo ibrido nel corso del mese di ... per 100 kg ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 314 del 15. 11. 1973, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3643/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1988

recante deroga, per la campagna 1988/1989, al regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, per quanto riguarda il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo da pagare al produttore e alla compensazione finanziaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2241/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e dei tassi di conversione da utilizzare nel quadro della politica agraria comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2185/88 ⁽⁸⁾ e che in virtù di tale regolamento, in data 1° gennaio 1989 interverranno modifiche ad alcuni tassi rappresentativi applicabili nel settore delle arance e dei limoni;

considerando che tale modifica riguarderà pienamente le operazioni di interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 1989 nel quadro del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/86 ⁽¹²⁾, stabilisce che il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo da pagare al

produttore è quello in vigore al 1° dicembre per i limoni consegnati all'industria nel periodo dal 1° dicembre al 31 maggio e quello in vigore il 1° ottobre per le arance consegnate all'industria durante tutta la campagna; che per evitare perturbazioni di mercato a decorrere dal 1° gennaio 1989, derivanti in particolare da una distorsione della concorrenza tra i prodotti che possono essere venduti per la trasformazione e quelli suscettibili di essere oggetto di misure di ritiro per i quali nuovi tassi rappresentativi si applicano alla data del 1° gennaio 1989, è opportuno considerare, per i quantitativi consegnati all'industria di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 1989 a titolo della campagna 1988/1989, come il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo quello vigente il 1° gennaio 1989; che a causa del nesso esistente tra la compensazione finanziaria e il prezzo minimo da pagare al produttore, il fatto generatore di essa, per i quantitativi consegnati all'industria di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 1989, a titolo della campagna 1988/1989, deve essere considerato come intervenuto il 1° gennaio 1989;

considerando che per consentire agli operatori di tener conto di queste modifiche è necessario adeguare la data limite di conclusione dei contratti di trasformazione dei limoni per i prodotti da consegnare a decorrere dal 1° gennaio 1989;

considerando che ai fini di un controllo adeguato di dette misure, nelle domande di concessione della compensazione finanziaria e nelle comunicazioni amministrative va fatta una distinzione a seconda che i quantitativi di arance o limoni siano consegnati all'industria nel 1988 o nel 1989, a titolo della campagna 1988/1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85, i contratti di trasformazione concernenti la consegna di limoni all'industria nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 1989, sono conclusi prima del 20 gennaio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 19.

Articolo 2

In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1562/85, per i quantitativi di arance e di limoni consegnati all'industria a decorrere dal 1° gennaio 1989, a titolo della campagna 1988/1989,

- il fatto generatore del diritto alla compensazione finanziaria si considera intervenuto il 1° gennaio 1989,
- il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo è il tasso rappresentativo vigente il 1° gennaio 1989.

Articolo 3

1. Nelle informazioni fornite, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1562/85 a sostegno delle domande di concessione di una compensazione

finanziaria a titolo della campagna 1988/1989, viene fatta una distinzione tra le operazioni di trasformazione concernenti:

- quantitativi di arance o di limoni consegnati nel 1988 e
- quantitativi di arance o di limoni consegnati nel 1989.

2. Le comunicazioni effettuate dagli Stati membri per la campagna 1988/1989, in applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1562/85, riprendono le distinzioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3644/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1988.

che fissa, per la campagna 1988/1989, il prezzo minimo di vendita all'industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2448/77 della Commissione, dell'8 novembre 1977, che fissa le condizioni per la cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 713/87 ⁽⁴⁾, il prezzo minimo di vendita viene fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, tenendo conto del prezzo normale di approvvigionamento dell'industria nel settore considerato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1988/1989, il prezzo minimo di vendita, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2448/77, è fissato a 52,42 ECU per tonnellata netta, franco deposito delle merci.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 285 del 9. 11. 1977, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 70 del 13. 3. 1987, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3645/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1988

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1035/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/88, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1035/88, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,277 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3646/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1988

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3606/88 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 313 del 19. 11. 1988, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 novembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	36,52 ⁽¹⁾
1701 11 90	36,52 ⁽¹⁾
1701 12 10	36,52 ⁽¹⁾
1701 12 90	36,52 ⁽¹⁾
1701 91 00	45,01
1701 99 10	45,01
1701 99 90	45,01 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3647/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1988

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3355/88 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3398/88 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3579/88 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3398/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.⁽⁷⁾ GU n. L 299 dell'1. 11. 1988, pag. 41.⁽⁸⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 19.⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli «doppio zero»

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	19,519	19,686	19,929	19,696	19,862	20,029
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	46,47	46,87	47,44	46,95	47,35	48,01
— Paesi Bassi (Fl)	51,84	52,29	52,93	52,32	52,76	53,44
— UEBL (FB/Flux)	933,94	941,94	962,31	951,06	959,07	967,14
— Francia (FF)	138,69	139,89	145,95	144,04	145,27	146,50
— Danimarca (Dkr)	167,52	168,96	174,49	172,38	173,84	175,30
— Irlanda (£ Irl)	15,410	15,543	16,232	16,020	16,156	16,293
— Regno Unito (£)	11,264	11,363	12,263	12,046	12,150	12,161
— Italia (Lit)	28 708	28 958	30 749	30 203	30 462	30 393
— Grecia (Dra)	2 056,17	2 058,97	2 060,63	1 971,17	1 989,70	1 918,18
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	89,44	89,44	89,44	89,44	89,44	89,44
— in un altro Stato membro (Pta)	2 904,57	2 930,36	2 957,82	2 909,29	2 934,78	2 920,30
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 220,69	4 251,44	4 278,97	4 212,03	4 242,34	4 208,92

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	22,019	22,186	22,429	22,196	22,362	22,529
2. Aiuti finali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R. f. di Germania (DM)	52,37	52,77	53,34	52,86	53,25	53,91
— Paesi Bassi (Fl)	58,46	58,91	59,55	58,94	59,38	60,06
— UEBL (FB/Flux)	1 054,11	1 062,11	1 083,03	1 071,78	1 079,79	1 087,86
— Francia (FF)	157,38	158,58	164,91	163,00	164,23	165,46
— Danimarca (Dkr)	189,41	190,85	196,59	194,49	195,94	197,41
— Irlanda (£ Irl)	17,488	17,621	18,342	18,129	18,266	18,403
— Regno Unito (£)	12,904	13,004	13,951	13,734	13,838	13,849
— Italia (Lit)	32 700	32 951	34 837	34 291	34 549	34 481
— Grecia (Dra)	2 428,17	2 430,97	2 432,63	2 343,17	2 361,70	2 290,18
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	474,98	474,98	474,98	474,98	474,98	474,98
— in un altro Stato membro (Pta)	3 290,10	3 315,89	3 343,36	3 294,82	3 320,31	3 305,83
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	470,02	470,02	470,02	470,02	470,02	470,02
— in un altro Stato membro (Esc)	4 690,70	4 721,46	4 748,99	4 682,04	4 712,36	4 678,94

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	23,917	24,195	24,532	23,910	24,288
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (!):					
— R. f. di Germania (DM)	56,86	57,52	58,32	56,92	57,81
— Paesi Bassi (Fl)	63,49	64,23	65,12	63,48	64,48
— UEBL (FB/Flux)	1 145,23	1 158,58	1 184,57	1 154,54	1 172,79
— Francia (FF)	171,39	173,44	180,75	175,78	178,65
— Danimarca (Dkr)	205,94	208,36	215,15	209,57	212,91
— Irlanda (£ Irl)	19,045	19,273	20,105	19,551	19,870
— Regno Unito (£)	14,111	14,287	15,347	14,838	15,095
— Italia (Lit)	35 669	36 104	38 238	37 009	37 630
— Grecia (Dra)	2 689,16	2 710,55	2 727,29	2 557,96	2 615,57
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	797,28	797,28	797,28	797,28	797,28
— in un altro Stato membro (Pta)	3 613,77	3 656,66	3 698,42	3 589,28	3 647,60
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 768,81	6 822,26	6 869,22	6 721,99	6 795,38
— in un altro Stato membro (Esc)	6 572,89	6 624,80	6 670,39	6 527,43	6 598,69
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 561,43	3 604,32	3 645,53	3 535,29	3 593,61
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 572,89	6 624,80	6 670,39	6 527,43	6 598,69

(!) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0298070.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
DM	2,071960	2,067800	2,063460	2,059360	2,059360	2,047840
Fl	2,334830	2,331220	2,327140	2,323460	2,323460	2,312780
FB/Flux	43,463400	43,462600	43,453200	43,452299	43,452299	43,437400
FF	7,081830	7,086650	7,092770	7,099050	7,099050	7,116110
Dkr	8,002340	8,006870	8,011070	8,018620	8,018620	8,041710
£Irl	0,775360	0,775858	0,776469	0,777077	0,777077	0,778714
£	0,656635	0,658152	0,659822	0,661272	0,661272	0,665787
Lit	1 542,62	1 548,45	1 554,48	1 559,93	1 559,93	1 575,29
Dra	171,29800	173,13200	175,04100	176,78600	176,78600	181,93000
Esc	172,40900	173,26200	174,12800	175,05900	175,05900	177,99900
Pta	136,59900	137,11200	137,73800	138,29100	138,29100	140,04600

REGOLAMENTO (CEE) N. 3648/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 1988
che deroga alla norma di qualità per gli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione⁽³⁾ ha fissato le norme di qualità per gli agrumi, che figurano nell'allegato del suddetto regolamento;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione manifestatasi sul piano della commercializzazione, talune disposizioni in materia di condizionamento possono, nella loro formulazione attuale, dare luogo a confusione; che è necessario ovviare a tale situazione in attesa di una completa revisione della norma;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al regolamento (CEE) n. 379/71, nel titolo V dell'allegato «Imballaggio e presentazione», il testo dell'ultimo comma del capitolo B «Condizionamento» è sostituito, sino al 15 luglio 1989, dal seguente testo:

« Gli imballaggi o, in caso di spedizione alla rinfusa le partite, devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo; tuttavia è ammessa la presentazione che comporti, aderente al frutto, un corto ramoscello munito di qualche foglia verde ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3649/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1988

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, qualora i prezzi d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantengano per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni di mercato consecutivi, alternativamente superiori o inferiori al prezzo di riferimento, viene istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi; che tale tassa viene istituita se tre prezzi d'entrata sono risultati inferiori al prezzo di riferimento e a condizione che uno di essi sia inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che la tassa deve essere uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e l'ultimo prezzo d'entrata noto inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 723/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che fissa, per la campagna 1988/1989, i prezzi di riferimento dei pomodori⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 45,73 ECU per 100 kg netti per il mese di novembre 1988;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per i pomodori originari del Marocco i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per cinque giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori ed inferiori al prezzo di riferimento; che due di tali prezzi d'entrata risultano inferiori di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che deve pertanto essere istituita una tassa di compensazione per detti pomodori;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di pomodori (codice NC 0702 00), originari del Marocco una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 3,83 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 1988.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, il presente regolamento è applicabile fino al 30 novembre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3650/88 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 1988****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 3581/88 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, porterebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora

le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3581/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3651/88 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1988

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, originarie del Giappone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1418/88⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, originarie del Giappone. Con il regolamento (CEE) n. 2943/88⁽³⁾ il Consiglio ha prorogato il dazio per un periodo non superiore a due mesi.

B. Seguito della procedura

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, tutti gli esportatori e alcuni importatori indipendenti, nonché l'industria comunitaria ricorrente, hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. Essi hanno inoltre reso noto per iscritto le proprie considerazioni sulle conclusioni.
- (3) Su richiesta, le parti sono state altresì informate delle considerazioni e dei fatti essenziali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio. Alle parti è stato inoltre assegnato un termine per la presentazione d'osservazioni in merito alle informazioni ricevute. Le osservazioni formulate sono state prese in esame e, ove opportuno, le conclusioni della Commissione sono state modificate di conseguenza.
- (4) Oltre alle inchieste in base a cui sono state elaborate le determinazioni preliminari, la Commissione ha effettuato ulteriori inchieste in loco presso tutte le società ricorrenti.

C. Prodotto in esame e prodotto simile

- (5) Nelle conclusioni provvisorie, la Commissione ha dichiarato che i prodotti in esame sono costituiti dalle stampanti a impatto seriale a matrice di punti (serial impact dot matrix) che stampano punti su un supporto mediante aghi attivati elettronicamente (stampanti SIDM). Inoltre la Commissione ha concluso che tutte le stampanti SIDM prodotte nella Comunità costituiscono prodotti simili alle stampanti SIDM esportate dal Giappone, fatta eccezione per le macchine destinate a impieghi specifici (considerando 7 e 31 del regolamento (CEE) n. 1418/88 della Commissione, qui di seguito denominato « regolamento della Commissione »).

Tali conclusioni sono state contestate da esportatori e importatori. In primo luogo è stato ribadito che per le stampanti SIDM non esiste un unico mercato e che è possibile operare una netta distinzione tra vari segmenti di mercato, quali sono definiti da uno studio della Ernst & Whinney Conseil, in relazione alle utilizzazioni finali (seguenti: inferiore, medio qualità « lettera » e superiore). È stato sostenuto che dovrebbero pertanto essere determinati quattro o cinque diversi prodotti simili ed effettuate, di conseguenza, quattro o cinque diverse determinazioni dell'entità del dumping e del pregiudizio. In secondo luogo, alcuni esportatori ed un importatore hanno sostenuto che specifici modelli di stampanti dovrebbero essere esclusi dal concetto di prodotto simile a causa delle loro caratteristiche uniche, del loro design esclusivo, del loro specifico software e/o della loro specifica applicazione ed utilizzazione.

a) Argomenti relativi alla definizione di prodotto simile

- (6) La Commissione ha preso in esame tutti gli argomenti formulati ed ha concluso che in nessuno di essi si contestava il fatto che tutte le stampanti SIDM presenti sul mercato comunitario (circa 800 modelli) fossero basate sulla stessa tecnologia ad impatto e che le loro caratteristiche fisiche e tecniche di base fossero identiche. D'altro canto è ovvio che i numerosi modelli di stampanti sul mercato differiscano per quanto riguarda specifiche tecniche, interfacce, software, peso, dimensione, qualità, caratteristiche e accessori.
- (7) Il mercato delle stampanti, inoltre, è caratterizzato dal fatto che la tecnologia, le caratteristiche fisiche e tecniche, la dimensione e il peso delle stampanti SIDM sono soggetti a rapida trasformazione. A questo proposito, la società tedesca di ricerca di mercato IMV Info-Marketing Verlagsgesellschaft für Bürosysteme, Düsseldorf (qui di seguito denomi-

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 130 del 26. 5. 1988, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 264 del 24. 9. 1988, pag. 56.

nata IMV Info-Marketing) ha confermato l'attuale tendenza del mercato a decentrare le operazioni di stampa, vale a dire a sostituire le grandi stampanti con varie stampanti di minor durata, più leggere, più piccole e meno costose. Secondo la IMV Info-Marketing il rapporto tra prezzo e prestazioni delle stampanti sostitutive sta costantemente migliorandosi.

- (8) Per quanto riguarda l'applicazione e l'utilizzazione delle stampanti, gli esportatori non hanno formulato alcuna argomentazione contro la definizione di prodotto simile contenuta nel regolamento della Commissione. In particolare, non sono stati forniti nuovi elementi in base a cui si possa operare una netta distinzione tra i prodotti interessati in relazione alle caratteristiche e utilizzazioni. La Commissione ha ritenuto pertanto che, in presenza di una gamma di prodotti non nettamente distinti tra loro, sarebbe stato arbitrario, fuorviante e probabilmente impossibile classificare i prodotti in più categorie o in serie di prodotti simili.
- (9) In base agli elementi forniti, il Consiglio conferma le conclusioni provvisorie della Commissione (considerando da 11 a 17 del regolamento della Commissione), secondo cui il mercato comunitario delle stampanti SIDM comprende una serie di prodotti non classificabili in categorie nettamente separate. Pertanto le stampanti SIDM che, a prescindere dalle loro differenze, presentano caratteristiche fisiche e tecniche nonché applicazioni ed utilizzazioni di base uguali devono essere considerate prodotti simili.
- b) *Argomentazioni relative a specifici modelli di stampanti*
- (10) Per quanto riguarda le richieste di escludere specifici modelli di stampanti, la società Seikosha ha sostenuto che la sua stampante SBP10, per velocità e altre qualità, non può essere considerata un prodotto simile alle altre stampanti SIDM presenti sul mercato comunitario. Tuttavia la Commissione non ha ritenuto che l'alta velocità di stampa e le differenze di qualità distinguano la stampante SBP10 da altri modelli SIDM ad elevata velocità. In realtà, soltanto differenze tecniche o qualitative tali da far sì che, per uso, applicazione o immagine presso il consumatore, una determinata stampante si differenzi sostanzialmente da altre macchine SIDM possono rendere una stampante SIDM « non simile ». Benché attualmente l'elevata velocità della SBP10, misurata in caratteri per secondo (cps) non sia raggiunta da nessuna stampante SIDM prodotta nella Comunità, il numero di cps non dà l'esatta misura della velocità di una stampante su testi tipici. Se il rendimento della SBP10 viene confrontato con quello dei modelli Europrint, la differenza

non è tale da comportare una sostanziale distinzione tra l'una e gli altri.

- (11) Un esportatore (Hitachi Ltd) e un importatore (Apple Computer International) hanno sostenuto di esportare ed importare rispettivamente, nella Comunità, stampanti SIDM destinate ad essere utilizzate nel sistema di elaborazione di un esportatore o nel sistema di un importatore. Le stampanti in questione costituiscono parte integrante di detti sistemi di elaborazione, hanno specifiche rispondenti esclusivamente ai due sistemi e possono essere utilizzate soltanto all'interno di questi. L'importatore (Apple), che non è un produttore di SIDM, potrebbe tuttavia acquistare stampanti per il suo sistema anche da produttori comunitari, mentre l'esportatore (Hitachi) è egli stesso un produttore di stampanti SIDM che esporta e vende tali stampanti soltanto come parti del suo sistema di elaborazione.
- (12) Per quanto riguarda tali argomenti, la Commissione ha accertato che non di rado le stampanti SIDM sono specificamente create e prodotte per un particolare sistema di elaborazione. Poiché non possono essere utilizzate come prodotto separato, ma devono essere collegate con un elaboratore, le stampanti SIDM costituiscono sempre parte di un sistema. Le caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché l'applicazione e l'utilizzazione di queste stampanti specificamente progettate e fabbricate per un dato sistema rimangono simili a quelle di altre stampanti SIDM non create e prodotte esclusivamente per un determinato sistema. Inoltre i prodotti in esame sono stampanti a impatto seriale a matrice di punti e non sistemi di elaborazione. Pertanto, le stampanti SIDM che costituiscono parte integrante e sono unità periferiche esclusive di un sistema fornito dal produttore e/o esportatore delle medesime, e che sono importate e vendute soltanto con detto sistema, non possono essere considerate simili alle stampanti SIDM prodotte nella Comunità. Tuttavia il solo fatto che una determinata stampante sia stata creata e prodotta esclusivamente per un sistema di un importatore, senza costituire parte integrante del sistema stesso o essere importata insieme ad esso, non può essere ritenuto sufficiente per rendere la stessa un prodotto dissimile dalle stampanti SIDM prodotte nella Comunità.
- (13) La società Epson ha sostenuto che le sue ministampanti compact 15011, 160, 180 e 183, create per essere utilizzate con gli elaboratori portatili Epson PX16 e HX20 e con gli elaboratori tascabili EHT, non sono prodotti simili ai modelli di produzione comunitaria.

In proposito, la Commissione ha accertato, in primo luogo, che le stampanti in esame non hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base delle stampanti SIDM. Le ministampanti compact sono infatti stampanti a matrice di punti parallele, che cioè stampano linea dopo linea anziché carat-

tere dopo carattere. In secondo luogo esse utilizzano soltanto carta di larghezza inferiore a quella usata da altre stampanti SIDM. In terzo luogo, si tratta di stampanti portatili, leggere, specificamente idonee a stampare dati elaborati da sistemi portatili.

- (14) Per contro, le stampanti SIDM prodotte nella Comunità che formano oggetto della presente procedura sono stampanti desk-top non intese come stampanti portatili di un sistema di elaborazione portatile tascabile. Per questi motivi la Commissione ritiene tali modelli diversi dalle stampanti SIDM ad aghi prodotte nella Comunità. Il Consiglio conferma tale risultanza e conclude che le ministampanti in questione non rientrano fra i prodotti in oggetto.
- (15) Quanto alle richieste relative all'esclusione di altri modelli, esse sono state trattate nel considerando da 24 a 29 del regolamento della Commissione. Poiché nessun nuovo argomento è stato formulato in proposito, il Consiglio conferma le conclusioni provvisorie della Commissione.
- (16) In base agli accertamenti esposti nel regolamento della Commissione (considerando da 11 a 31), e delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio conclude che le stampanti SIDM ad aghi sono sufficientemente simili per essere considerate prodotti simili nel contesto della procedura. Di conseguenza, tutte le stampanti SIDM ad aghi prodotte nella Comunità sono prodotti simili a quelle esportate dal Giappone, fatta eccezione per le stampanti destinate ad impieghi speciali, per quelle che costituiscono parti integranti di un sistema di elaborazione e vengono importate e vendute insieme al sistema stesso, e per quelle tascabili.

D. Valore normale

- (17) Ai fini delle conclusioni definitive, per i prodotti soggetti al dazio provvisorio il valore normale è stato in genere calcolato in base ai metodi seguiti per la determinazione del dumping, tenendo conto dei nuovi elementi forniti dalle parti interessate.
- (18) Un esportatore ha sostenuto che, nel determinare il valore normale per alcune delle sue vendite sul mercato interno, si sarebbe dovuto tener conto del valore di alcune merci assegnate a titolo di sconto sul prezzo pagato per il prodotto in esame. È stato accertato tuttavia che detti sconti sono stati concessi soltanto su accessori e non sono, pertanto, direttamente connessi con le vendite in questione.
- (19) Taluni esportatori hanno continuato a chiedere che, nel determinare il valore normale in base ai prezzi praticati sul mercato interno, si tenesse conto dei prezzi di trasferimento tra società collegate o filiali

di vendita degli esportatori sul mercato giapponese. La Commissione tuttavia ha continuato a ritenere tale metodo inadeguato per i motivi elencati nei considerando 33, 39 e 40 del regolamento della Commissione e tale posizione è confermata dal Consiglio.

- (20) Alcuni esportatori hanno contestato l'esclusione di certe vendite, o canali di vendita, dal calcolo del valore normale basato sui prezzi interni, sostenendo che si trattava di vendite realmente effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Tuttavia, secondo la Commissione, le vendite escluse erano state effettuate in quantitativi rilevanti durante il periodo di riferimento e a prezzi che non consentivano il ricupero, nel corso di normali operazioni commerciali e nel periodo di cui sopra, di tutti i costi adeguatamente ripartiti, come è previsto dall'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Tale conclusione della Commissione è confermata dal Consiglio.

Ai fini delle conclusioni definitive, il Consiglio conferma che in tali circostanze e nei casi in cui le restanti vendite, vale a dire quelle ritenute effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, comprendevano meno del 5% del volume delle esportazioni verso la Comunità del particolare modello interessato, il valore normale era stato determinato in base al valore costruito.

- (21) Per quanto riguarda il calcolo del valore costruito e in particolare l'importo delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali, nonché del profitto, un esportatore ha sostenuto che, non avendo egli effettuato alcuna vendita del prodotto in questione sul mercato interno, nel determinare detto importo, ai fini del calcolo del valore costruito del prodotto, si dovesse fare riferimento alle spese e al profitto relativi alle sue vendite, peraltro modeste, di altri prodotti, non correlati al prodotto in esame.

La Commissione, tuttavia, non ha ritenuto giustificato modificare il proprio punto di vista, come risulta dal considerando 36 del suo regolamento. Il Consiglio dal canto suo conferma che il fatto che un esportatore non venda il prodotto in questione e, di conseguenza non ha abbia un'organizzazione di vendita sul mercato interno, non incide sui criteri da seguire per stimare le spese di vendita amministrative, nonché altre spese generali, e il profitto nel calcolo del valore normale per l'esportatore. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88 conferma che, in tale circostanza, le spese suddette e il profitto devono essere calcolati in base alle spese sostenute e al profitto realizzato da altri produttori o esportatori nel paese di origine o di esportazione sulle vendite redditizie del prodotto simile.

- (22) Alcuni esportatori hanno contestato il calcolo effettuato, al fine di determinare il valore normale, sulla base delle spese di vendita, amministrative, nonché di altre spese generali, e del profitto realizzato da altri produttori, o esportatori sulle vendite redditizie del prodotto simile in Giappone. In tali casi, gli esportatori interessati non avevano venduto, nel corso di normali operazioni commerciali, almeno il 5 % del volume delle esportazioni verso la Comunità del modello di cui trattasi e, pertanto, secondo le prassi seguita dalla Commissione, il valore normale era stato calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 2423/88. Una delle società esportatrici, che non aveva contestato le conclusioni provvisorie della Commissione sulla regola del 5 %, successivamente ha sostenuto di avere venduto il prodotto simile sul mercato interno in quantitativi sufficienti perché nel calcolo del valore normale fossero prese in considerazione le spese di vendita, amministrative, nonché le altre spese generali, e il profitto relativi a dette vendite. Non sono state tuttavia fornite prove sufficienti per verificare questa affermazione e il Consiglio conferma, di conseguenza, le conclusioni provvisorie della Commissione.

Confermando la posizione della Commissione, il Consiglio conclude pertanto che in tali circostanze, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'importo per le spese di vendita, amministrative, nonché per altre spese generali, e per il profitto deve essere calcolato in base alle spese sostenute e al profitto realizzato, da altri esportatori, sulle vendite redditizie del prodotto simile sul mercato giapponese.

- (23) Un altro esportatore ha sostenuto che il calcolo non doveva includere certe spese di vendita, amministrative, nonché altre spese generali, di società distributrici, affiliate o collegate. La Commissione ritiene, e il Consiglio conferma, tuttavia, che per includere nel valore costruito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88, tutte le spese sostenute sia necessario tenere debitamente conto anche delle spese suddette.
- (24) Per quanto riguarda il profitto, taluni esportatori hanno sostenuto che il relativo importo incluso nel loro valore normale fosse eccessivo. Tuttavia, nei casi in cui è stato possibile calcolare un importo specifico per un determinato esportatore, questo importo, vale a dire il profitto realmente realizzato sulle vendite redditizie, è stato utilizzato per costruire il valore normale.
- (25) Alcuni esportatori hanno sostenuto inoltre che, limitando il calcolo alle vendite di stampanti effettuate nel corso di normali operazioni commerciali ed escludendo pertanto alcune vendite effettuate in

perdita, si otteneva un margine di profitto artificialmente elevato. Inoltre, alcune vendite in perdita avrebbero dovuto essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, in quanto rappresentavano una normale pratica commerciale nel settore delle stampanti a matrice di punti. La Commissione ha respinto tale obiezione, in quanto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, in tali circostanze il valore normale viene determinato soltanto in base alle altre vendite, vale a dire a quelle redditizie.

- (26) Nel caso degli esportatori per cui i dati disponibili erano insufficienti per effettuare il calcolo o che hanno venduto in perdita o che non hanno effettuato vendite oppure che hanno effettuato vendite insufficienti di prodotti simili sul mercato interno, considerata la molteplicità dei margini di profitto accordati è stata applicata una media ponderata del margine di profitto attribuito per i prodotti simili agli altri esportatori riguardo a cui la Commissione disponeva di informazioni sufficienti. La media ponderata del margine di profitto così calcolata è pari al 37 %. Il metodo adottato dalla Commissione per l'inserimento del profitto nel valore costruito risulta del tutto conforme a quello di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88 e, di conseguenza, il Consiglio conferma le conclusioni provvisorie della Commissione.
- (27) Per quanto riguarda le vendite del prodotto in questione ad acquirenti indipendenti che hanno rivenduto il prodotto con il loro marchio (vendite OEM), un esportatore ha ribadito che il valore normale dovrebbe essere basato sulla media ponderata di tutte le vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato giapponese, vale a dire sulla media ponderata delle vendite effettuate con il suo marchio e di quelle OEM. In proposito il Consiglio ha confermato la posizione espressa nel considerando 38 del regolamento della Commissione. Il Consiglio ritiene inoltre che, mentre tutte le stampanti a impatto seriale a matrice di punti devono essere considerate prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (vedi considerando da 5 a 9 del presente regolamento), determinare un valore normale unico per tutti i modelli del prodotto in questione non consentirebbe un equo confronto con i prezzi all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Per consentire un siffatto confronto, si è determinato il valore normale di ciascun modello e lo si è confrontato con il prezzo all'esportazione del medesimo modello o di uno ad esso molto simile. Tale metodo è conforme a quello seguito per il calcolo del margine di pregiudizio, in cui, al fine di determinare i livelli di sottoquotazione, sono stati confrontati soltanto modelli identici o simili.

- (28) Il Consiglio conferma inoltre la posizione della Commissione riguardo ad alcune spese di vendita, amministrative, nonché ad altre spese generali sostenute da società o reparti di vendita in Giappone, quale risulta dai considerando 39 e 40 del regolamento della Commissione.

E. Prezzo all'esportazione

- (29) I prezzi all'esportazione dei prodotti direttamente venduti dai produttori giapponesi a importatori indipendenti nella Comunità sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o da pagare per i prodotti venduti.
- (30) In altri casi i prodotti esportati sono stati venduti a affiliate che hanno importato il prodotto nella Comunità. In tali casi si è ritenuto opportuno, in considerazione del rapporto esistente tra esportatore e importatore, costruire i prezzi all'esportazione in base ai prezzi a cui il prodotto importato è stato venduto per la prima volta ad un acquirente indipendente. Gli sconti nonché il valore dei prodotti offerti a titolo gratuito, direttamente connessi con le vendite in questione, sono stati dedotti dal prezzo di vendita all'acquirente indipendente e sono stati effettuati opportuni adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, dazi e imposte compresi.
- (31) Inoltre, varie volte il prodotto è stato venduto ad acquirenti indipendenti comunitari da società affiliate degli esportatori all'interno o fuori della Comunità. In alcuni di questi casi, le affiliate, pur non essendo formalmente importatrici, si sono assunte funzioni e spese normalmente spettanti agli importatori. Esse hanno infatti ricevuto le ordinazioni, acquistato il prodotto dall'esportatore e rivenduto il prodotto, tra l'altro anche ad acquirenti non collegati. Questi ultimi erano in genere società distributrici del prodotto in aree in cui l'esportatore non aveva una affiliata che provvedesse all'importazione e alla distribuzione del prodotto medesimo. Alcuni esportatori hanno venduto il prodotto ad un acquirente indipendente della Comunità tramite più affiliate. In ciascuno di tali casi entrambe le affiliate erano stabilite all'interno della Comunità, tranne in un unico caso in cui una affiliata era stabilita all'interno e l'altra all'esterno della Comunità. Nei casi in questione i costi normalmente sostenuti dall'importatore sono stati sostenuti da entrambe le affiliate degli esportatori interessati. In tutti i casi si riscontrano un prezzo pagato da una consociata agli esportatori e un prezzo più elevato pagato dalla seconda consociata alla prima. È stato sostenuto che, in tali circostanze, il prezzo all'esportazione realmente pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 dovrebbe sempre essere quello fatturato dall'affiliata che vende il prodotto agli acquirenti indipendenti della Comunità.

La Commissione ritiene che, nei casi in questione, i prodotti siano stati venduti per l'esportazione verso la Comunità dall'esportatore giapponese ad una sua affiliata stabilita all'interno o fuori della Comunità. Le affiliate, siano esse o meno formalmente importatrici del prodotto, si assumono le funzioni proprie di una affiliata importatrice. Dato il rapporto tra l'esportatore e la sua affiliata, in tali casi il prezzo concreto all'esportazione, considerato un prezzo di trasferimento, non viene preso a riferimento in quanto non è pertinente. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base al prezzo a cui il prodotto è stato venduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, tenendo debitamente conto di tutti i costi sostenuti dall'affiliata o dalle affiliate in questione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

- (32) Il Consiglio conferma le conclusioni relative alla determinazione dei prezzi all'esportazione, di cui ai considerando da 45 a 49 del regolamento della Commissione.

F. Confronto

- (33) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha opportunamente tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, quali quelle riguardanti la natura del prodotto e i costi di vendita, nei casi in cui le affermazioni relative all'esistenza di un rapporto diretto tra tali differenze e le vendite in oggetto sono state debitamente comprovate. A questo proposito, sono state prese in considerazione le differenze riguardanti condizioni di credito, garanzie, commissioni, retribuzioni degli operatori commerciali, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori.
- (34) Il valore normale ed i prezzi all'esportazione (questi ultimi determinati in base ai prezzi pagati e ai prezzi all'esportazione costruiti) sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale. I prezzi o i valori costruiti ai quali sono stati applicati adeguamenti sono stati stabiliti allo stadio delle società di esportazione, oppure delle società o organizzazioni di vendita operanti sul mercato interno. I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti franco società oppure organizzazioni di vendita esportatrici.
- (35) Un esportatore ha chiesto un adeguamento per la differenza tra i quantitativi venduti sul mercato interno e quelli venduti per l'esportazione verso la Comunità. Tale richiesta era basata su una presunta differenza di costo conseguente alla differenza nel volume della produzione. Tuttavia, nessun ulteriore elemento di prova oltre quelli disponibili per le conclusioni provvisorie è stato fornito in merito al risparmio di costi connesso con la produzione di quantitativi differenti. Pertanto, confermando le conclusioni della Commissione, il Consiglio ha ritenuto che la richiesta dovesse essere disattesa.

- (36) Il Consiglio conferma inoltre le conclusioni della Commissione relative al confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, di cui ai considerando 52 e da 54 a 56 del regolamento della Commissione.

G. Margine di dumping

- (37) Il valore normale di ciascun modello di ciascun esportatore è stato confrontato con i prezzi all'esportazione di modelli comparabili, prendendo in esame le singole transazioni. Dall'esame dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping relative alle importazioni di stampanti a matrice di punti originarie del Giappone da parte di tutti gli esportatori giapponesi sottoposti all'inchiesta, con un margine di dumping pari alla differenza tra il valore normale accertato e il prezzo all'esportazione verso la Comunità.
- (38) Il margine di dumping varia a seconda dell'esportatore. Espressa come percentuale dei valori cif frontiera comunitaria, la media ponderata di ciascun margine è la seguente:

— Alps Electrical Co. Ltd	6,1 %
— Brother Industries Ltd	39,6 %
— Citizen Warch Co. Ltd	43,3 %
— Copal Co. Ltd	18,6 %
— Fujitsu Ltd	86,0 %
— Japan Business Computer Co. Ltd	22,4 %
— Juki Corporation (ex Tokyo Juki)	80,0 %
— Nakajima Ltd	12,0 %
— NEC Corporation	67,5 %
— OKI Electric Industry Co. Ltd	8,1 %
— Seiko Epson Corporation	29,7 %
— Seikosha Co. Ltd	73,0 %
— Shinwa Digital Industry Co. Ltd	9,5 %
— Star Micronics Co. Ltd	13,6 %
— Tokyo Electric Co. Ltd	4,8 %

- (39) Per gli esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono altrimenti manifestati, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito la Commissione ha ritenuto che i risultati dell'inchiesta costituissero la base più idonea per determinare il margine di dumping e che, attribuendo agli esportatori in questione un margine di dumping inferiore al margine massimo dell'86 % stabilito

per un esportatore che aveva collaborato all'inchiesta, si sarebbe offerta l'opportunità di eludere il dazio. Si ritiene pertanto opportuno applicare al gruppo degli esportatori in questione il suddetto margine.

Per quanto riguarda la società che ha rifiutato di collaborare con la Commissione durante l'inchiesta preliminare, le circostanze sono rimaste invariate sino all'esame definitivo dei fatti; pertanto il Consiglio conferma che anche per questa società le conclusioni definitive debbano essere elaborate in base ai fatti disponibili, vale a dire ai risultati dell'inchiesta.

- (40) Anche in questo caso è stato ritenuto che, attribuendo all'esportatore in questione un margine di dumping inferiore al margine massimo determinato per un esportatore che aveva collaborato all'inchiesta, si sarebbe creata l'opportunità di eludere il dazio e sarebbe stata premiata la mancata collaborazione. Si ritiene pertanto opportuno applicare alla società in questione il margine di dumping più elevato.

H. Industria comunitaria

- (41) Secondo la Commissione per « industria comunitaria » dovevano intendersi i quattro produttori comunitari membri di Europrint (vedi considerando 69 del regolamento della Commissione). Tale interpretazione era basata sul fatto che nel periodo dell'inchiesta quattro membri di Europrint avevano realizzato il 65 % circa della produzione comunitaria totale di stampanti SIDM, vale a dire una parte sostanziale della produzione comunitaria complessiva del prodotto simile, e che le importazioni di stampanti SIDM originarie del Giappone da parte di tre membri di Europrint, per le ragioni che le avevano determinate, per il loro volume, il loro valore e altre circostanze, potevano essere ritenute legittime azioni di autodifesa (vedi considerando da 63 a 67 del regolamento della Commissione).

- (42) Riguardo a tale conclusione, alcuni esportatori hanno sostenuto, in primo luogo, che i tre produttori non avevano alcun bisogno di importare stampanti SIDM giapponesi e di offrire una gamma completa di stampanti, in secondo luogo, che le importazioni hanno arrecato un pregiudizio ai produttori che le hanno effettuate in quanto le stampanti SIDM importate erano prodotti simili alle stampanti SIDM di loro produzione e in terzo luogo, che l'importo e l'andamento di queste importazioni dimostrano che le stesse superano i limiti di una semplice azione di autodifesa.

(43) Per quanto riguarda la prima obiezione, si deve ricordare, in primo luogo, che i tre produttori comunitari già producevano tipi simili di stampanti prima di decidere, negli anni 1984-1986, di sostituire le stampanti di loro produzione con stampanti a basso prezzo originarie del Giappone. Pertanto, i tre produttori non hanno semplicemente ampliato la loro gamma di stampanti, ma hanno sostituito alle stampanti di loro produzione modelli originari del Giappone. In secondo luogo, è ovvio che potenziali acquirenti siano più inclini ad acquistare materiale per buroca da un fornitore che offra una gamma completa di stampanti. Non si può pertanto addebitare ai tre produttori comunitari di aver deciso di continuare ad offrire una gamma completa di modelli di stampanti SIDM.

In terzo luogo, è pacifico che la ragione principale delle importazioni in esame consiste nel fatto che, dato il basso livello dei prezzi sul mercato delle stampanti dovuto alle importazioni dal Giappone, i costi di sviluppo e di produzione dei nuovi modelli non avrebbero potuto essere recuperati entro un periodo di tempo ragionevole.

(44) Nella seconda obiezione degli esportatori, vengono confusi due problemi, vale a dire la determinazione del prodotto simile e il problema di sapere se i modelli importati siano di concorrenziali rispetto alle stampanti prodotte dagli importatori. Per quanto riguarda la definizione del prodotto simile, l'impossibilità di operare una netta distinzione tra i vari prodotti è sufficiente, secondo il Consiglio, per concludere che in generale il complesso delle stampanti SIDM ad aghi costituisce un prodotto simile unico. La mancanza di elementi distintivi non implica, tuttavia, che i produttori comunitari abbiano arrecato un pregiudizio a sé stessi importando tali stampanti. Poiché la maggior parte degli esportatori giapponesi vende modelli di stampanti nei vari segmenti di mercato e offre un'ampia gamma di modelli, non si può sostenere che i loro concorrenti comunitari danneggino sé stessi quando cercano, mediante le importazioni, di offrire anch'essi una gamma di modelli altrettanto completa.

(45) Per quanto riguarda la terza obiezione, la Commissione ha verificato i dati relativi alle importazioni effettuate dai tre produttori durante il periodo dell'inchiesta. Tali importazioni rappresentavano rispettivamente il 10,68 %, il 28,9 % e il 47,4 % della produzione totale di ciascuno di essi. A questo proposito, la Commissione ha riscontrato che le stampanti importate appartenevano tutte al segmento inferiore del mercato (quale definito nello studio dell'Ernst & Whinney Conseil). Nel mercato delle stampanti questo segmento è il più importante e ha di recente registrato una crescita notevolmente più rapida di tutti gli altri segmenti. Inoltre, i produttori comunitari desideravano recuperare le quote di mercato perdute quando avevano interrotto la loro produzione nel settore. Il volume,

il valore e l'aumento di queste importazioni non possono pertanto essere ritenuti sproporzionati rispetto ai livelli di produzione dei tre produttori.

(46) Sulla base di quanto sopra, nonché dei motivi e delle circostanze che hanno indotto i produttori comunitari membri di Europrint a importare stampanti SIDM originarie del Giappone (vedi considerando da 63 a 67 del regolamento della Commissione), il Consiglio ha concluso che dette importazioni devono essere ritenute legittime misure di autodifesa. Pertanto, le tre società aderenti ad Europrint non devono essere escluse dal novero dei produttori comunitari che rappresentano l'industria comunitaria.

I. Pregiudizio

a) *Volume e quote di mercato delle importazioni effettuate in dumping*

(47) In via provvisoria la Commissione ha concluso che la quota di mercato detenuta dagli esportatori giapponesi nella Comunità era aumentata dal 49 % nel 1983 al 73 % nel 1986. Mentre il mercato globale delle stampanti SIDM ha registrato un aumento da 800 000 unità nel 1983 a 2 093 000 unità nel 1986, con un incremento del 162 %, la quota di mercato detenuta dal Giappone è passata da 390 000 unità nel 1983 a 1 522 000 unità nel 1986, con un incremento del 290 %. La Commissione ha inoltre riscontrato un considerevole aumento, tra il 1983 e il 1986, dei prodotti giapponesi nei vari segmenti di mercato, distinti in base alla velocità di stampa da talune società di ricerca di mercato (IDC e Data quest) e ai quali fa riferimento lo studio dell'Ernst & Whinney Conseil. Nel segmento inferiore, la quota degli esportatori giapponesi è aumentata dal 65 % all'88 %, mentre quella dell'industria comunitaria è diminuita dal 24 % al 7 %. Nel segmento intermedio, la quota degli esportatori giapponesi è aumentata dal 46 % al 65 %, mentre quella dell'industria comunitaria è diminuita dal 34 % al 25 %. Nel segmento superiore, la quota degli esportatori giapponesi è passata dal 4 % al 47 %, mentre quella dell'industria comunitaria è scesa dal 61 % al 28 %. L'Ernst & Whinney Conseil ha osservato in proposito che nel segmento inferiore i produttori comunitari erano all'ultimo posto e facevano ricorso alle vendite OEM giapponesi per commercializzare questa gamma di prodotti con il loro marchio.

(48) Per quanto riguarda le cifre relative al segmento inferiore, gli esportatori hanno sostenuto che la quota di mercato dell'industria comunitaria dovesse essere adeguata in considerazione delle importazioni OEM effettuate dai tre membri di Europrint. Le stampanti da essi importate sono vendute con il loro marchio. Secondo gli esportatori, la quota di mercato dell'industria comunitaria era pertanto

notevolmente sottovalutata. Il Consiglio ritiene tuttavia che, per le cosiddette importazioni OEM, i produttori comunitari operino più come distributori delle stampanti SIDM giapponesi che come produttori. Pertanto l'adeguamento richiesto non è giustificato.

b) *Prezzi*

aa) *Calo dei prezzi*

- (49) In base allo studio effettuato dall'Ernst & Whinney Conseil, la Commissione ha accertato che la tendenza del prezzo unitario sul mercato complessivo delle stampanti SIDM nella Comunità ha registrato tra il 1983 e il 1986 un calo del 25-35 %. La diminuzione del prezzo risultava molto più accentuata nei segmenti inferiore e superiore che in quello intermedio. Tale diversità corrisponde al considerevole incremento della quota di mercato degli esportatori giapponesi nei segmenti inferiore e superiore. Anche l'industria comunitaria si è dovuta adeguare a questa tendenza depressiva.

bb) *Sottoquotazione*

- (50) La Commissione ha effettuato un dettagliato studio in materia, prendendo in considerazione i prezzi praticati dagli esportatori giapponesi e dai produttori comunitari nei confronti del primo acquirente indipendente. In primo luogo, sono stati scelti modelli di stampanti SIDM rappresentativi della produzione dei quattro membri di Europrint. Questi tipi rappresentavano il 68 % circa delle vendite complessive nella Comunità di tutti i modelli prodotti dall'industria comunitaria. In secondo luogo, sono stati individuati in base ad uno studio sui vari modelli condotto dalla IMV Info-Marketing e in stretta collaborazione con la stessa, i modelli di stampanti SIDM degli esportatori giapponesi più simili ai modelli prodotti dai membri di Europrint per quanto riguarda specifiche tecniche, caratteristiche, velocità, applicazione ed utilizzazione. I modelli giapponesi selezionati rappresentavano il 65 % circa di tutte le vendite effettuate dagli esportatori giapponesi nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. In terzo luogo, è stato effettuato il confronto tra la media ponderata dei prezzi praticati per i modelli comparabili in Francia, Germania, Italia e Regno Unito, tenendo conto delle vendite OEM, nonché delle vendite alle società distributrici, agli operatori commerciali e agli utilizzatori finali.

- (51) Nei casi in cui non sono stati riscontrati prezzi corrispondenti nei vari canali di vendita si è proceduto ad adeguamenti (25 % tra rivenditori e distributori). Nei casi in cui la Commissione ha ritenuto che notevoli differenze tecniche o fisiche avessero una considerevole incidenza sull'immagine delle

stampanti presso i consumatori e sui prezzi, sono stati effettuati opportuni adeguamenti, oppure i modelli di stampanti sono stati esclusi dal confronto. Adeguamenti supplementari sono stati effettuati in considerazione delle differenze riguardanti il peso dei modelli posti a confronto (per differenze tra il 50 % e il 74 %, adeguamenti di prezzo del 10 %; per differenze tra il 75 % e il 99 %, adeguamento del prezzo in ragione del 20 %).

- (52) Secondo alcuni esportatori gli adeguamenti effettuati per le differenze di peso erano insufficienti e occorreva effettuare adeguamenti supplementari per le differenze riguardanti la durabilità delle stampanti (ad esempio, « tempo minimo di funzionamento senza guasti » e durata della testina). Un altro esportatore ha sostenuto che si dovesse tener conto delle differenze tra i costi di produzione delle stampanti SIDM da lui prodotte e quelli delle stampanti di produzione comunitaria.

La Commissione, tuttavia, non ha potuto accedere a tali argomenti. Per quanto riguarda le differenze di peso, le società di ricerca di mercato IMV Info-Marketing e Ernst & Whinney Conseil hanno stabilito che, ai fini del confronto dei prezzi, le differenze di peso devono essere prese in considerazione, ma soltanto entro certi limiti. Mentre secondo la IMV Info-Marketing è impossibile effettuare un adeguamento esattamente commisurato alle differenze di peso, la società Ernst & Whinney Conseil ha presentato una formula per il calcolo di questi adeguamenti. Per ammissione della stessa società, si tratta tuttavia di una formula basata su ipotesi e stime e non su dati precisi, attendibili e verificabili. Il maggiore peso di una stampante può anche dipendere da tecniche di produzione superate e, pertanto, non è necessariamente una migliore qualità o un maggiore apprezzamento da parte degli utilizzatori. È stato quindi ritenuto opportuno limitare gli adeguamenti effettuati in considerazione del peso. Quanto agli adeguamenti per la durabilità, basandosi sul parere della IMV Info-Marketing, la Commissione ha concluso che tali differenze, quando esistono, non sono quantificabili. Inoltre, non esistono criteri generalmente riconosciuti per misurare le differenze di durabilità. Non è stato pertanto effettuato alcun adeguamento. Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

- (53) Dal confronto dei prezzi è emerso che tutti gli esportatori giapponesi, tranne tre, avevano, in media, praticato prezzi inferiori a quelli praticati per modelli comparabili dai produttori comunitari. La media ponderata delle sottoquotazioni variava fra 3,93 % e 43,42 %. Dei tre esportatori che non avevano praticato sottoquotazioni, due avevano

esportato quantitativi molto modesti e/o venduto il prodotto tramite taluni acquirenti. Tutti e tre avevano praticato prezzi che, se applicati ai modelli comparabili dell'industria comunitaria, non avrebbero consentito di realizzare un equo profitto.

Il Consiglio conclude pertanto che il prezzo delle importazioni in dumping è stato notevolmente inferiore a quello delle stampanti SIDM simili prodotte nella Comunità.

c) Altri fattori economici pertinenti

- (54) La Commissione ha accertato in via provvisoria (vedi considerando da 83 a 87 del regolamento della Commissione) che tra il 1983 e il 1986 la capacità, la produzione e le vendite di stampanti SIDM dell'industria comunitaria sono aumentate. L'utilizzazione degli impianti si è mantenuta, tuttavia, intorno al 70 %.

Nello stesso periodo, le giacenze dei produttori comunitari sono aumentate più rapidamente delle vendite. Inoltre la media ponderata degli utili realizzati dall'industria comunitaria ricorrente sulle vendite di stampanti SIDM di sua produzione è diminuita dal 9 % circa nel 1984 all'1 % circa nel periodo dell'inchiesta. Si noti in proposito che dal 1984 al 1987 (primo trimestre) il costo medio di produzione delle stampanti SIDM per l'industria comunitaria è diminuito. Tuttavia, quest'ultima ha accusato un crescente calo di redditività. I produttori comunitari inoltre hanno investito più per ridurre i loro costi di produzione che per i nuovi impianti. Infine, sono stati costretti a tagliare le spese per la ricerca e lo sviluppo, che sono sostanzialmente inferiori a quelle dei loro principali concorrenti giapponesi.

d) Conclusioni

- (55) Nei considerando da 88 a 92 del regolamento della Commissione sono specificati i motivi per cui la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria di stampanti SIDM ha subito un pregiudizio notevole. Le cifre relative al mercato di stampanti SIDM in generale mostrano un costante aumento della domanda e, di conseguenza, un mercato in continua espansione. Invece, le cifre relative ai produttori comunitari rivelano che i loro risultati non hanno seguito le tendenze del mercato, in quanto la loro presenza nel settore va notevolmente diminuendo. Inoltre, il netto calo registrato nella loro redditività ha indotto il Consiglio a concludere che l'industria comunitaria continua ad accusare livelli di rendimento finanziario bassi e in diminuzione e subisce un pregiudizio notevole.

J. Pregiudizio derivante dalle importazioni in dumping

- (56) Secondo il considerando 108 del regolamento della Commissione, il volume delle importazioni in dumping, la relativa quota di mercato e i prezzi a cui le stampanti SIDM oggetto di dumping erano state messe in vendita, considerati separatamente, avevano arrecato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.
- (57) In merito a tale conclusione, gli esportatori e gli importatori hanno sollevato due obiezioni: in primo luogo, che la Commissione ha ommesso di definire lo specifico pregiudizio arrecato dalle importazioni in dumping di ciascuno dei membri del CJPRINT e, in secondo luogo, che la difficile situazione dell'industria comunitaria sul mercato era provocata dai produttori stessi o da altri fattori quali importazioni a basso prezzo, ma non in dumping, da paesi terzi diversi dal Giappone. In proposito gli esportatori hanno altresì sostenuto che i produttori comunitari seguivano da anni una politica ormai inadeguata al rapido sviluppo del mercato delle stampanti, che applicavano strategie di mercato errate (« nicchie » di mercato), che non erano disposti a destinare risorse sufficienti alla ricerca e allo sviluppo e, infine, che subivano gli effetti dei loro costi elevati.
- (58) Il Consiglio non può accedere a tali argomenti. Per quanto riguarda la prima di esse, va osservato che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, è necessario stabilire che il pregiudizio sia stato causato da importazioni effettuate in dumping. Tale disposizione, che si riferisce a tutte le importazioni in dumping, non può essere interpretata in modo così restrittivo che essa esiga la determinazione del pregiudizio arrecato dalle vendite di ciascun esportatore, considerate separatamente. Nella maggior parte dei casi procedere in tal modo sarebbe impossibile e il regolamento (CEE) n. 2423/88 risulterebbe inapplicabile. Inoltre le esportazioni in dumping che, considerate separatamente, non avessero arrecato un notevole pregiudizio non sarebbero oggetto di alcuna procedura antidumping, pur avendo complessivamente potuto produrre effetti alquanto dannosi. Conformemente agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'effetto dell'insieme delle importazioni sull'industria comunitaria deve essere esaminato e le misure opportune devono essere adottate nei confronti di tutti gli esportatori, anche se il volume delle esportazioni di ciascuno di essi, individualmente considerato, è di lieve entità (vedi sentenza della Corte del 5 ottobre 1988, causa 294/86, Technointorg contro Commissione, non ancora pubblicata). Il Consiglio ritiene pertanto che il pregiudizio arrecato dalle importazioni in dumping di tutti gli esportatori interessati debba essere valutato su base cumulativa e non separatamente per ciascun esportatore.

- (59) Per quanto riguarda il secondo argomento, da un'ulteriore inchiesta della Commissione è emerso che sin dal 1983 le strategie commerciali e le importazioni OEM dell'industria comunitaria sono sostanzialmente dipese dalle importazioni di stampanti giapponesi a basso prezzo. Infatti, da un lato, il prezzo delle stampanti SIDM sul mercato comunitario è diminuito costantemente da quando le importazioni dal Giappone hanno cominciato ad aumentare e, dall'altro, i costi dei produttori comunitari, nonostante notevoli sforzi, non si sono adeguati al calo dei prezzi. Non si può pertanto censurare l'industria comunitaria per essersi rivolta a segmenti di mercato caratterizzati da una scarsa elasticità dei prezzi, almeno per un certo periodo, e non ancora invasi da importazioni di prodotti giapponesi a basso prezzo, o per aver importato stampanti SIDM giapponesi a basso prezzo. Dall'inchiesta è emerso altresì che le strategie commerciali dell'industria comunitaria sono state condizionate dalla mancanza di risorse finanziarie conseguente al calo della redditività dovuto a sua volta alle importazioni in dumping. Infine, per quanto riguarda l'argomento relativo alla qualità del prodotto, gli esportatori giapponesi hanno ribadito, ai fini della determinazione del margine di sottoquotazione, che le stampanti prodotte nella Comunità sono in genere, in termini di qualità, pari se non addirittura superiori alle stampanti comparabili originarie del Giappone.
- (60) Alcuni esportatori hanno sostenuto inoltre che le importazioni di stampanti SIDM a basso prezzo da paesi terzi diversi dal Giappone hanno avuto un'incidenza alquanto negativa sul mercato e sul livello dei prezzi. Secondo le informazioni fornite dai medesimi esportatori, il pregiudizio arrecato da tali importazioni riguarda tuttavia un solo Stato membro ed è divenuto notevole soltanto dopo la fine del periodo dell'inchiesta. Pertanto, le importazioni suddette non possono aver avuto sul mercato comunitario l'impatto sostenuto dagli esportatori. Inoltre, il Consiglio ritiene, conformemente alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenza del 5 ottobre 1988, Canon contro Consiglio, cause riunite 277/85 e 300/85, non ancora pubblicata) che l'accertamento del pregiudizio non sia limitato a casi in cui il dumping costituisce la causa principale e che si possa allora attribuire agli esportatori la responsabilità del pregiudizio da esso causato, anche se le perdite dovute al dumping non sono che una parte di un pregiudizio più ampio imputabile ad altri fattori. Infine, il fatto che un produttore comunitario sia confrontato a difficoltà dovute anche a cause diverse dal dumping non costituisce un motivo per togliere a tale produttore ogni protezione contro il pregiudizio del dumping.
- (61) In conclusione, confermando le conclusioni preliminari della Commissione, il Consiglio ritiene che il volume e la quota di mercato delle importazioni in dumping, i prezzi a cui le stampanti oggetto di dumping sono state vendute nella Comunità, la diminuzione dei profitti e le perdite subite dall'industria comunitaria abbiano arrecato a quest'ultima un pregiudizio notevole.

K. Interesse della Comunità

- (62) Nelle conclusioni preliminari, la Commissione ha esaminato la posizione dell'industria comunitaria delle stampanti, dell'industria di trasformazione, dei rivenditori e degli utilizzatori finali. Per i motivi esposti nei considerando da 109 a 120 del suo regolamento essa ha concluso che, nell'interesse primario della Comunità, fosse opportuno eliminare il pregiudizio arrecato dalle importazioni effettuate in dumping.
- (63) Gli esportatori hanno contestato queste conclusioni, adducendo sostanzialmente tre argomenti. In primo luogo, hanno sostenuto che ciascuno dei quattro membri di Europrint fa parte di un gruppo industriale che dispone di risorse sufficienti per effettuare i necessari investimenti nella ricerca tecnologica, per potenziare la propria presenza sul mercato e per ridurre i costi di produzione. In secondo luogo, gli aumenti di prezzo conseguenti all'istituzione del dazio sarebbero gravosi per l'industria di trasformazione, per i distributori e i rivenditori, ma soprattutto per gli utilizzatori finali. In terzo luogo, l'istituzione di un dazio sulle importazioni di stampanti (SIDM) originarie del Giappone servirebbe soltanto a proteggere gli altri costi dei produttori comunitari. Un esportatore in particolare ha sottolineato che aveva realizzato utili notevoli sulle vendite delle stampanti SIDM di sua produzione nella Comunità. Poiché da studi indipendenti era emerso che i costi di produzione dei modelli Europrint erano più elevati di quelli dei modelli comparabili dell'esportatore in questione (anche a parità di volume e condizioni di produzione), i dazi antidumping sarebbero divenuti uno strumento per proteggere la decisione dei produttori comunitari di fabbricare modelli di costo più elevato di quelli dell'esportatore medesimo. Le misure antidumping avrebbero pertanto un evidente effetto protezionistico che non sarebbe nell'interesse della Comunità.
- (64) Per quanto riguarda il primo argomento va osservato che, come risulta dal regolamento della Commissione, il fatto che tutti i membri di Europrint facciano parte di una società più grande non implica che siano in grado di impegnarsi per migliorare l'attuale tecnologia delle stampanti

SIDM o, ancora meno, per sviluppare tecnologie diverse da quelle ad impatto. L'esperienza ha dimostrato che anche società complessivamente redditizie non sono disposte ad investire a lungo in settori d'attività poco efficienti o in perdita.

Tali investimenti sono tanto meno probabili in quanto richiedono un impegno finanziario considerevole con il rischio di profitti molto modesti o nulli. Considerazioni analoghe si possono fare per gli sforzi intesi a migliorare la commercializzazione o per gli investimenti finalizzati a ridurre i costi di produzione. Confermando le conclusioni provvisorie della Commissione, il Consiglio ritiene pertanto che, senza alcuna difesa da pratiche commerciali illecite, l'industria comunitaria regredirebbe ulteriormente sul mercato delle stampanti SIDM e, di conseguenza, nel campo dello sviluppo di nuove tecnologie. Data la stretta connessione esistente tra stampanti ed elaboratori, l'arresto o la sostanziale riduzione della produzione di stampanti avrebbero gravi conseguenze sul settore dell'elaborazione elettronica dei dati nella Comunità.

(65) Per quanto riguarda l'industria di trasformazione, i distributori, i rivenditori e gli utilizzatori finali, l'eventuale aumento netto dei costi per gli utilizzatori di stampanti SIDM, dovuto all'istituzione del dazio, rappresenterebbe soltanto una parte relativamente esigua dei costi totali di esercizio. Inoltre, i precedenti vantaggi erano dovuti a pratiche illecite e non si può consentire né giustificare che continuino ad essere illecitamente praticati prezzi bassi. I vantaggi devono inoltre essere confrontati con le molteplici conseguenze, compresa la disoccupazione, che si creerebbero nella Comunità non offrendo una protezione all'industria comunitaria e mettendo in pericolo la continuità di un'efficiente industria europea come quella delle stampanti SIDM. I vantaggi a breve termine offerti dalla sottoquotazione sono irrilevanti di fronte agli svantaggi a lungo termine connessi con l'eliminazione dell'industria comunitaria di stampanti. Il Consiglio ritiene pertanto che sia nell'interesse della Comunità adottare misure in difesa dell'industria comunitaria delle stampanti SIDM.

(66) Per quanto riguarda l'argomento relativo ai costi, occorre osservare che negli ultimi anni i produttori comunitari hanno già ridotto i costi di produzione. Tuttavia, il costante calo della redditività dovuto alla diminuzione delle vendite in seguito alle importazioni in dumping ha impedito ai produttori comunitari di migliorare la struttura dei costi e di

produrre quindi stampanti SIDM più redditizie. Anche dopo l'istituzione dei dazi l'industria comunitaria continuerà a dover affrontare la concorrenza sui prezzi e sulla qualità. Il Consiglio ritiene che gli interessi della Comunità siano efficacemente garantiti da misure di protezione contro le importazioni facenti oggetti di dumping, anche se il dazio antidumping non ha l'effetto di sottrarre l'industria comunitaria alla concorrenza dei prodotti di altri produttori comunitari oppure originari di altri paesi terzi i quali non sono implicati in un dumping (vedi sentenza della Corte del 5 ottobre 1988, causa 250/86, Brother contro Consiglio, non ancora pubblicata). Il ripristino di una situazione di concorrenza leale consentirà all'industria comunitaria di beneficiare, come in passato gli esportatori giapponesi, di maggiori economie di scala, nonché di intensificare la ricerca e lo sviluppo, di mettere a punto nuovi metodi di produzione e, infine, di ridurre ulteriormente i costi di produzione. È inoltre prevedibile che l'industria di trasformazione, i rivenditori, gli utilizzatori finali ed i consumatori beneficeranno anch'essi delle migliori condizioni economiche dell'industria comunitaria. Il Consiglio ritiene pertanto che dazi antidumping non superiori all'importo necessario per eliminare il pregiudizio non avranno l'effetto protezionistico prospettato dagli esportatori.

(67) Gli altri argomenti addotti dagli esportatori o dagli importatori sono già stati presi dettagliatamente in considerazione nelle conclusioni provvisorie della Commissione.

Nessun nuovo argomento è stato presentato in materia. Pertanto, per i motivi sopra esposti e per quelli di cui si sta considerando da 103 a 120 del regolamento della Commissione, il Consiglio conclude che, nell'interesse primario della Comunità, il pregiudizio conseguente alle pratiche di dumping deve essere eliminato e l'industria comunitaria deve essere tutelata contro le importazioni in dumping di stampanti SIDM originarie del Giappone.

L: Dazio

(68) Al fine di eliminare il pregiudizio subito dai produttori comunitari, occorre consentire a quest'ultimi di aumentare sostanzialmente il prezzo di vendita delle stampanti SIDM di loro produzione senza perdere, e addirittura recuperando, la loro quota di mercato comunitario. Di conseguenza il dazio dovrebbe essere tale da eliminare la sottoquotazione attuata da ciascun esportatore giapponese di stampanti SIDM e da consentire ai produttori

comunitari di aumentare i loro prezzi per ottenere un adeguato margine di utile. Infatti, in una situazione in cui i prezzi sono già bassi a causa delle importazioni in dumping (vedi considerando da 49 a 53), il dazio non deve soltanto eliminare la sottoquotazione, ma anche garantire all'industria comunitaria un equo profitto.

a) *Metodo di calcolo*

(69) Ai fini del calcolo del dazio e per quanto riguarda l'eliminazione della sottoquotazione per ciascun esportatore (vedi considerando 53). Il prezzo medio dei singoli esportatori giapponesi calcolato sulla base dei modelli comparati è stato confrontato con il prezzo medio dell'industria comunitaria, indicizzato a 100.

(70) Per quanto riguarda la redditività delle vendite di stampanti SIDM nella Comunità, secondo la Commissione il margine di profitto del 9 % circa ottenuto dall'industria comunitaria nel 1984 non costituiva una base valida per il calcolo, in quanto in tale anno sulla redditività aveva influito l'adozione, da parte dei produttori comunitari, dell'emulazione IBM. Un margine di utile al lordo di imposte del 12 % è stato quindi ritenuto un minimo adeguato per l'industria comunitaria. Tale margine dovrebbe coprire i costi supplementari per la ricerca e lo sviluppo, la produzione commerciale e la pubblicità, nonché un adeguato finanziamento nella Comunità. Questo impegno supplementare potrebbe consentire ai produttori comunitari di riaffermare la loro presenza sul mercato e di recuperare il tempo perduto nel campo della tecnologia SIDM diversa da quella ad impatto. In tale contesto è stato tenuto conto del margine di utile medio realizzato dai produttori comunitari sulle vendite di stampanti SIDM di loro produzione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta (1 %).

Sulla base di quanto sopra, è stato calcolato un fattore di profitto netto corrispondente alla differenza tra i prezzi medi effettivi dell'industria comunitaria e il prezzo obiettivo che consentirebbe ai produttori comunitari di realizzare un margine di utile del 12 %. Essendo tale fattore pari a 12,5 il prezzo obiettivo per l'industria comunitaria è stato fissato a 112,5 (assumendo 100 come prezzo medio dell'industria comunitaria).

(71) Al fine di determinare il fattore di pregiudizio imputabile ai singoli esportatori giapponesi, il margine di sottoquotazione di ognuno di essi è stato sommato al fattore di profitto netto. La soglia di pregiudizio corrisponde all'aumento di prezzo

necessario per eliminare il pregiudizio arrecato da ciascun esportatore. Per gli esportatori a carico dei quali non sono emerse sottoquotazioni, è stata determinata la differenza tra il prezzo medio di vendita dei modelli giapponesi ed il prezzo obiettivo dei modelli comunitari comparabili. Per tale calcolo è stato applicato il metodo di cui ai considerando 50 e 51. È emerso che i tre esportatori avevano venduto i loro modelli a prezzi inferiori ai prezzi obiettivo di modelli comunitari comparabili; la differenza tra la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dagli esportatori ed il prezzo obiettivo determinato per i produttori comunitari costituisce la soglia di pregiudizio per ciascuno degli esportatori in questione.

(72) Per determinare l'aliquota del dazio da istituire, la soglia di pregiudizio di cui al considerando 71 ha dovuto essere espressa come percentuale del valore cif delle importazioni. A tal fine, la media ponderata del prezzo di vendita praticato da ciascun esportatore nelle vendite al primo acquirente indipendente, usata per determinare la sottoquotazione (vedi considerando 50), è stata confrontata con il valore medio cif di dette vendite. La soglia di pregiudizio è stata poi espressa come percentuale della media ponderata dei prezzi di rivendita di ciascun esportatore a livello cif, il risultato di questo calcolo è l'aumento del prezzo frontiera comunitaria necessario per eliminare il pregiudizio arrecato da ogni esportatore.

b) *Argomenti degli esportatori*

(73) Secondo alcuni esportatori, il pregiudizio ed il dazio non devono essere calcolati individualmente, bensì su una base globale ed equa per tutti gli esportatori, in quanto, essendo l'esistenza del pregiudizio determinata in modo globale e cumulativo e essendo la sottoquotazione soltanto una potenziale causa del pregiudizio, sarebbe inadeguato calcolare dazi individuali soltanto sulla base della sottoquotazione e del profitto obiettivo.

A questo proposito si deve notare che il pregiudizio può essere determinato in base a numerosi fattori. Nel valutare se un dazio inferiore al margine di dumping determinato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, si devono effettuare valutazioni economiche difficili e complesse che implicano inevitabilmente una certa discrezionalità. In tale contesto il Consiglio ritiene che nel caso in esame gli effetti del dumping si siano sostanzialmente concretati nel fatto che gli esportatori giapponesi hanno venduto a prezzi più bassi di quelli praticati dall'industria comunitaria. Pertanto, secondo il

Consiglio, il riferimento alla sottoquotazione e l'uso di un prezzo obiettivo che l'industria comunitaria avrebbe praticato in assenza di dumping, costituiscono criteri ideali per determinare l'entità del pregiudizio. Poiché i margini di sottoquotazione erano stati calcolati singolarmente e variavano in misura notevole, il Consiglio ritiene che nel caso in esame la sottoquotazione di un esportatore non dovesse essere utilizzata per calcolare il dazio relativo ad un altro esportatore.

- (74) Secondo alcuni esportatori, nel calcolare il dazio la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che una notevole differenza tra il dazio meno elevato ed il dazio più elevato potrebbe eliminare dal mercato comunitario gli esportatori colpiti da dazi antidumping elevati. Tale circostanza potrebbe ridurre la concorrenza ed avvantaggiare soltanto gli esportatori giapponesi colpiti da dazi non molto elevati.

La Commissione non ha accolto tale obiezione. Va osservato, in primo luogo, che essa è basata soltanto su un'ipotesi. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che fosse nell'interesse della Comunità ripristinare una situazione di concorrenza leale. Tale posizione è confermata dal Consiglio.

Di conseguenza, i dazi antidumping non dovrebbero né avere un effetto protezionistico per l'industria comunitaria, né ostacolare indebitamente gli esportatori giapponesi. Essi sono intesi a ripristinare e difendere una concorrenza operativa e leale e non a proteggere singoli operatori. Pertanto, le eventuali difficoltà incontrate sul mercato da alcuni esportatori dopo l'istituzione di dazi antidumping dipendono esclusivamente dalla loro incapacità di operare in una situazione di concorrenza leale ed operativa.

- (75) Sulla base delle considerazioni sopra esposte, confermando le conclusioni della Commissione, il Consiglio ritiene che non sia nell'interesse della Comunità attenuare le conseguenze delle sleali pratiche commerciali degli esportatori interessati e, quindi, proteggere questi dagli effetti di una normale situazione sul mercato e di una concorrenza operativa.

In conclusione, in base al metodo di calcolo del dazio di cui ai considerando 69, 70 e 71, previsto dall'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88 il Consiglio ritiene opportuno istituire i seguenti dazi:

— Alps Electrical Co. Ltd	6,1 %
— Brother Industries Ltd	35,1 %
— Citizen Watch Co. Ltd	37,4 %
— Copal Watch Co. Ltd	18,6 %
— Fujitsu Ltd	47,0 %
— Japan Business Computer Co. Ltd	6,4 %

— Juki Corporation (ex Tokyo Juki)	27,9 %
— Nakajima	12,0 %
— NEC Corporation	32,9 %
— OKI Electric Industry Co. Ltd	8,1 %
— Seiko Epson Corporation	25,7 %
— Seikosha Co. Ltd	36,9 %
— Shinwa Digital Industry Co. Ltd	9,5 %
— Star Micronics Co. Ltd	13,6 %
— Tokyo Electric Co. Ltd	4,8 %

- (76) Alle società che non abbiano risposto al questionario della Commissione, né si siano espresse in altro modo, oppure che abbiano rifiutato di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione per la verifica della loro documentazione contabile, il Consiglio ha ritenuto opportuno applicare il dazio più elevato, vale a dire pari al 47 %. Stabilire per questi esportatori dazi antidumping inferiori a quello più elevato equivarrebbe a premiare la mancata collaborazione.

- (77) I dazi antidumping definitivi dovrebbero applicarsi a tutti i modelli di stampanti SIDM ad aghi originarie del Giappone, con le seguenti eccezioni: in primo luogo, stampanti SIDM ad aghi utilizzate in macchine per operazioni bancarie, sportelli bancari automatici, registratori di cassa, macchine per punti di vendita, calcolatori, distributori automatici di biglietti e ricevute aventi un'unica larghezza di caratteri e/o lettori di strisce magnetiche e/o dispositivi automatici per il cambiamento di pagina; in secondo luogo, stampanti SIDM ad aghi che costituiscono parte integrante ed esclusiva di un sistema di elaborazione fornito dal produttore e/o esportatore delle stampanti in questione e che sono importate o vendute soltanto con tale sistema; in terzo luogo, stampanti SIDM ad aghi, parallele, portatili, create per computer portatili e/o tascabili, ed utilizzate esclusivamente per la stampa di dati elaborati da detti computer.

M. Riscossione del dazio provvisorio

- (78) Date l'entità dei margini di dumping accertati e la gravità del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio vengano riscossi, interamente o fino a concorrenza del dazio definitivo qualora quest'ultimo sia inferiore a quello provvisorio. I dazi antidumping provvisori riscossi o le garanzie prestate per le stampanti SIDM non soggette al dazio antidumping definitivo devono essere resituiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di stampanti ad impatto seriale a matrice di punti, ad aghi, di cui al codice NC ex 8471 92 90, originarie del Giappone.

2. L'aliquota del dazio è pari al 47,0 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, fatta eccezione per le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 venduti per l'esportazione verso la Comunità dalle seguenti società, cui si applicano le aliquote sottoelencate :

— Alps Electrical Co. Ltd	6,1 %
— Brother Industries Ltd	35,1 %
— Citizen Watch Co. Ltd	37,4 %
— Copal Watch Co. Ltd	18,6 %
— Japan Business Computer Co. Ltd	6,4 %
— Juki Corporation	27,9 %
— Nakajima Ali Precision Co. Ltd	12,0 %
— NEC Corporation	32,9 %
— OKI Electric Industry Co. Ltd	8,1 %
— Seiko Epson Corporation	25,7 %
— Seikosha Co. Ltd	36,9 %
— Shinwa Digital Industry Co. Ltd	9,5 %
— Star Micronics Co. Ltd	13,6 %
— Tokyo Electric Co. Ltd	4,8 %

3. Il dazio specificato nel presente articolo non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 che abbiano le seguenti caratteristiche :

- stampanti a impatto seriale a matrice di punti ad aghi utilizzate in macchine per operazioni bancarie, sportelli bancari automatici, registratori di cassa, macchine per punti di vendita, calcolatori, distributori automatici di biglietti e ricevute aventi un'unica larghezza di caratteri e/o lettori di strisce magnetiche e/o dispositivi automatici per il cambiamento di pagina ;
- stampanti ad impatto seriale a matrice di punti ad aghi che costituiscono parte integrante ed esclusiva di un sistema di elaborazione fornito dal produttore e/o esportatore delle stampanti in questione e che sono importate e/o vendute soltanto con detto sistema ;
- stampanti SIDM ad aghi, parallele, portatili e tascabili, e create per computer portatili e/o tascabili ed utilizzate esclusivamente per la stampa di dati elaborati da tali computer.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo di dazi antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1418/88 sono riscossi sino a concorrenza del dazio definitivo, qualora questo sia inferiore al dazio antidumping provvisorio, e fino a concorrenza del dazio provvisorio in tutti gli altri casi. Gli importi vincolati per importazioni non soggette al dazio definitivo sono restituiti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1988

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 86 del trattato

(IV/32.318, London European — Sabena)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(88/589/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3,

vista la domanda del 22 aprile 1987 presentata alla Commissione in conformità dell'articolo 3 del regolamento n. 17 da London European Airways PLC, con sede in Luton International Airport, Bedfordshire LU2 9LY, Regno Unito, al fine di far constatare una violazione dell'articolo 86 da parte della Sabena, Belgian World Airlines, 35 rue Cardinal Mercier, 1000 Bruxelles, Belgio,

vista la decisione, adottata dalla Commissione il 6 maggio 1987, di avviare la procedura nel presente caso,

dopo aver dato alla Sabena occasione di esprimere il suo punto di vista in merito agli addebiti formulati dalla Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio⁽²⁾,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

Introduzione

- (1) La presente decisione fa seguito alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17 dalla London European Airways PLC, in appresso denominata « London European », compagnia aerea britannica privata. La London European ha sostenuto che la Sabena, Belgian World Airlines, in appresso denominata « Sabena », aveva violato l'articolo 86 del trattato CEE abusando della sua posizione dominante sul mercato delle prenotazioni telematiche dei posti aerei in Belgio. London European ha inoltre chiesto una decisione contenente l'adozione di provvedimenti provvisori.

L'abuso sarebbe consistito nel rifiuto della Sabena di accedere alla richiesta, della London European, di ammissione al sistema informatico di prenotazione Saphir, gestito dalla Sabena. Secondo la London European, negandole l'accesso al sistema, la Sabena si sarebbe avvalsa del suo potere sul mercato dei sistemi di prenotazione per imporre un livello di tariffe aeree o avrebbe cercato di subordinare la sua entrata nel sistema Saphir all'accettazione, da parte della London European, di prestazioni che non sono connesse con l'oggetto del sistema medesimo.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

- (2) Il comportamento denunciato dalla London European avrebbe principiato all'inizio del 1987 quando i rappresentanti della London European e della Sabena si sono incontrati per discutere la questione dell'accesso di London European al sistema Saphir e in via accessoria le condizioni di un contratto di assistenza a terra degli aerei della London European da parte della Sabena. Al momento di tali incontri, la Sabena avrebbe negato l'accesso al sistema Saphir sostenendo che la tariffa praticata dalla London European sulla rotta Luton-Bruxelles era troppo bassa. Inoltre sarebbe stato precisato alla London European che la Sabena avrebbe potuto consentire l'accesso al sistema Saphir a condizione che la London European affidasse per contratto alle Sabena l'assistenza a terra dei suoi aerei.
- (3) Nell'aprile 1987, la Commissione ha proceduto, presso la Sabena, ad un accertamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 17, a seguito del quale la Commissione ha informato la Sabena di avere l'intenzione di predisporre una decisione contenente provvedimenti provvisori. In tale occasione la Commissione ha tuttavia segnalato alla Sabena che, se la sua posizione in merito all'ammissione della London European al sistema Saphir fosse mutata, sarebbe venuta meno la necessità di adottare una decisione recante provvedimenti provvisori e che la disponibilità della Sabena sarebbe stata in tal caso considerata in modo positivo nell'ulteriore svolgimento della procedura ex articolo 86. Alcune settimane dopo la Sabena ha informato la Commissione d'aver deciso di accogliere, senza discriminazioni, la compagnia London European nel sistema prenotazione Saphir alle normali condizioni commerciali da convenirsi tra compagnie aeree.

Le imprese

- (4) La Sabena è una compagnia aerea nella quale lo Stato belga detiene la maggioranza del capitale sociale. La sua principale attività è la fornitura di servizi di trasporto aereo. Oltre alla prestazione di servizi di trasporto in senso stretto, la Sabena provvede alla fornitura di altri servizi che di per sé non riguardano la prestazione di servizi di trasporto. Sotto questo profilo citeremo due esempi, cioè il servizio di assistenza a terra degli aerei e il servizio telematico di prenotazione Saphir. Nel 1986 Sabena ha realizzato un fatturato di 39 miliardi di FB (896 milioni di ECU) e un utile netto di 146 milioni di FB (3,35 milioni di ECU).
- (5) La London European è una compagnia aerea con sede nel Regno Unito e il suo capitale è di proprietà privata. London European opera attualmente alcuni voli tra Luton e Bruxelles da un lato, ed Amsterdam dall'altro, nella misura di due servizi giornalieri (tranne il sabato).

Il sistema Saphir

- (6) Il sistema Saphir è un sistema telematico che consente alle agenzie di viaggio di consultare le liste di volo delle compagnie che vi aderiscono, le tariffe, la situazione delle prenotazioni e di procedere a prenotazioni. Tale sistema di prenotazioni evita alle agenzie di viaggio di dover telefonare per ciascuna prenotazione alla compagnia interessata. La prenotazione è fatta direttamente dall'agenzia in base ai dati forniti dal sistema.
- (7) Saphir costituisce l'applicazione in Belgio del sistema Alpha 3 sviluppato dalla Air France. La Sabena gestisce in modo esclusivo il sistema e essa sola può concedere o rifiutare l'accesso al medesimo. Il sistema è basato sul principio della reciprocità: la Sabena accetta di ammettere gratuitamente al suo sistema le altre compagnie se queste ultime procedono in modo analogo. Quando la reciprocità non è possibile, come nel caso di specie, la Sabena riscuote un canone dalla compagnia che utilizza il sistema.

Il comportamento commerciale della Sabena nei confronti della London European

- (8) All'atto dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 17, il 30 aprile 1987, nei locali di Sabena, sono stati reperiti, tra le pratiche dei dirigenti, alcuni documenti relativi alle riunioni tra i rappresentanti della Sabena e quelli della London European. Tali documenti contengono i seguenti elementi principali:
- (9) In una riunione tenuta a Londra all'inizio del marzo 1987, il signor Verdonck, rappresentante della Sabena, ha fatto presente (nota del 6 marzo 1987) ai rappresentanti della London European, che « la Sabena, salvo se ravvisi vantaggi commerciali e positivi in una collaborazione (ad esempio una modifica delle tariffe di London European verso il livello IATA o un apporto Interline rilevante o un contratto Handling), non autorizzerà la visualizzazione di London European nel suo sistema di prenotazione, né l'accesso a tale sistema ». « Ove sussistesse un interesse comune, potremmo (sottolineato nel testo) prendere in considerazione l'utilizzazione di Saphir, ma ad un prezzo di circa 75 FB per operazione di prenotazione ». In precedenza era stato precisato nella medesima nota che « la compagnia in questione (London European) costituirà dunque un rischio potenziale per il traffico dal Belgio ». La nota indicava, due paragrafi prima, che la tariffa della London European dal Belgio è pari alla metà di quella della Sabena. Successivamente sono formulate le seguenti osservazioni: « La London European praticamente non può offrire nulla alla Sabena, avendo una struttura tariffaria ed orari limitati che escludono praticamente qualsiasi possibilità di Interline via Bruxelles. Per penetrare

sul mercato belga la sua adesione a Saphir è dunque quasi imperativa ed è la sola forma di collaborazione che essa ricerca ».

In una nota di risposta alla precedente, anche il sig. Van Gulck (Sabena-Bruxelles) dichiara di avere incontrato i rappresentanti della London European e di essersi attenuto alla medesima linea di condotta.

- (10) In una nota del 20 marzo 1987 il sig. Verdonck precisa che « i rappresentanti della London European sono stati nuovamente informati da parte nostra che se non stipulavano un contratto di Handling, non avevano alcuna possibilità di ottenere la visualizzazione in Saphir ». Il prezzo in definitiva proposto dalla Sabena per i servizi forniti dal sistema Saphir è di 75 FB per operazione di prenotazione. La nota precisa altresì che, date le tariffe della London European, la Sabena dovrebbe necessariamente cercare di recuperare al massimo le sue eventuali perdite di passeggeri grazie al contratto di Handling e a proventi ricavati da Saphir: il sig. Verdonck insiste infine perché il contratto Saphir e il contratto Handling siano correlati.

In una nota del 31 marzo 1987 il sig. Verdonck ribadisce che i due contratti (Handling e Saphir) « sono correlati e l'accordo sull'uno è subordinato all'accordo sull'altro ».

In un telegramma del 1° aprile 1987 trasmesso dal sig. Cooleman (Sabena-Bruxelles) al sig. Verdonck, la posizione della Sabena si irrigidisce: « Nella riunione del 31 marzo è stato deciso di negare la visualizzazione Lea in Saphir. Stop. Eventuale contratto Handling non può mutare tale posizione ».

La posizione è confermata da una nota dell'8 aprile 1987 del sig. Dekker (Sabena-Bruxelles): « Vi confermo che ho mantenuto invariata la nostra decisione di non ammettere London European al nostro sistema di distribuzione e di prenotazione in Belgio ».

« NB: con tutta probabilità affideranno il loro Handling a Belgavia ».

In una nota del 9 aprile 1987 uno dei responsabili del servizio giuridico della Sabena precisa che il comportamento della Sabena a suo parere potrebbe dar luogo a sanzioni, da parte della Commissione, basate sull'articolo 86.

- (11) Inoltre, la Sabena ha definito una politica analoga nei confronti di altre compagnie, anche se tale politica apparentemente non è stata posta in atto. Ad esempio, nell'analizzare una domanda di accesso al sistema presentata da un'altra compagnia, il sig. Verdonck fa presente in una nota del 18 febbraio 1987 che, solo qualora l'assistenza a terra venisse affidata alla Sabena, quest'ultima potrebbe esaminare la possibilità di visualizzare i servizi

dell'altra compagnia in Saphir, a fronte di un corrispettivo adeguato. In una nota del 5 marzo 1987, il sig. Godderis (Sabena-Bruxelles) conferma che nessun servizio di supporto sarà fornito a tale altra compagnia visto che ha affidato il suo Handling ad un'altra impresa.

- (12) In una nota del 13 marzo 1987 il sig. Verdonck, a proposito dell'ammissione di un'altra compagnia al sistema Saphir, conferma la posizione di Sabena: « L'accesso al sistema Saphir è concesso solo se esistono vantaggi commerciali, quali un contratto di Handling, un volume di traffico Interline, ecc. Il prezzo può essere più o meno alto in funzione dei vantaggi esistenti negli altri settori ».

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

Il « mercato in questione »

a) *Il mercato dei prodotti*

- (13) Per poter determinare se Sabena occupi una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86, occorre anzitutto definire il mercato in questione, vale a dire l'insieme dei prodotti sostituibili che esistono in una zona geografica determinata nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee perché si possa valutare il potere economico delle imprese interessate.
- (14) La Commissione constata che tutte le grandi compagnie aeree europee hanno elaborato o stipulato accordi per disporre di un sistema telematico di prenotazione di posti aerei. Anche se attualmente sussistono ancora altre forme di prenotazione non informatizzate, la prenotazione telematica dovrà sostituire in tempi brevi tutti gli altri tipi. In effetti i vantaggi del sistema informatizzato (rapidità, grande massa di informazioni, prenotazioni e rilascio immediato del biglietto, informazioni sempre aggiornate, ecc.), sono tali che gli altri servizi ancora sussistenti non possono essere considerati equivalenti. Lo stesso vale per la consultazione, da parte dell'agenzia di viaggio, degli orari e delle tariffe. Altrettanto si può dire, per quanto riguarda le imprese di trasporto aereo, della prenotazione per telefono. Anche se la stessa London European, per promuovere i suoi servizi di trasporto Bruxelles-Luton, ha fatto riferimento a quest'ultima forma di prenotazione, la sua insistenza per accedere al sistema Saphir mostra che l'adesione al medesimo è di importanza capitale per una compagnia che auspica di fare concorrenza a compagnie già insediate sul mercato. La prenotazione per telefono tuttavia resta uno strumento complementare, soprattutto per compagnie che effettuano un modesto numero di voli e propongono tariffe più basse di quelle dei loro concorrenti. Comunque la possibilità di offrire alla clientela una prenotazione telematica è un elemento di rilievo nel quadro di una politica di commercializzazione.

- (15) L'originalità del prodotto in questione deriva dal fatto che è un prodotto intermediario tra le agenzie di viaggio e le compagnie aeree. Queste ultime, come nella fattispecie la London European, sono interessate all'inserimento dei loro voli in un sistema di prenotazione affinché le agenzie di viaggio, che dispongono del sistema, possano proporre tali voli ai loro clienti.

Il mercato in questione è dunque costituito da due elementi: anzitutto il mercato dell'offerta di servizi di prenotazione telematica di posti aerei da parte del titolare di un sistema di prenotazione telematica ad una o più imprese di trasporto aereo; in secondo luogo il mercato dell'offerta di tale sistema da parte di detto titolare alle agenzie di viaggio. Per tale motivo, al fine di stabilire se la Sabena detenga una posizione dominante sul mercato dell'offerta di servizi di prenotazione telematica di posti aerei, occorre tener conto simultaneamente della quota di mercato del sistema Saphir tra gli altri sistemi di prenotazione telematica e della quota predetta sul mercato dell'offerta del sistema di cui trattasi alle agenzie di viaggio.

b) Il mercato geografico

- (16) Il mercato geografico da prendere in considerazione è il mercato belga sul quale la clientela residente in Belgio effettua le prenotazioni di posti aerei.

Le transazioni avvengono in un'unica divisa, il franco belga, e le agenzie di viaggio operano su un unico mercato, il mercato nazionale belga.

La Commissione e la Corte di giustizia hanno espressamente riconosciuto che costituivano una parte sostanziale del mercato comune « i territori sia dei grandi paesi, che dei paesi medi »⁽¹⁾. Se ne può dedurre che tale territorio risponde al criterio della sostanzialità.

La Commissione ne conclude che per l'applicazione dell'articolo 86, il mercato in questione è quello dell'offerta di servizi di prenotazione telematica di posti aerei in Belgio.

Regolamento n. 17

- (17) In ordine all'applicabilità del regolamento n. 17 ai sistemi telematici di prenotazione di posti aerei va innanzitutto osservato che il suo campo di applicazione, per quanto riguarda il settore dei trasporti, è definito esclusivamente dal regolamento n. 141 del Consiglio⁽²⁾, e non dalle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3975/87 o (CEE) n. 3976/87 del Consiglio⁽³⁾.

⁽¹⁾ Per il Belgio vedi in particolare la causa 127/73, BRT-Sabam, Racc. 1974, pag. 313.

⁽²⁾ GU n. 124 del 28. 11. 1962, pag. 2751/62.

⁽³⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1 e 9.

L'articolo 1 del regolamento n. 141 esclude l'applicazione del regolamento n. 17 alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti.

Poiché tale disposizione limita il campo d'applicazione del regolamento n. 17, essa va interpretata restrittivamente. È dunque fuori di dubbio che le attività connesse col mercato dei trasporti propriamente detto non rientrano nell'ambito della deroga e restano soggette al regolamento n. 17.

- (18) Occorre poi stabilire se il mercato in questione, quale è stato sopra definito, rientra effettivamente nel campo di applicazione del regolamento n. 17.

- (19) Poiché il mercato rilevante presenta due componenti, tale questione può facilmente essere risolta per quanto riguarda i rapporti tra il titolare di un sistema telematico di prenotazione e le agenzie di viaggio. Non vi è dubbio che il regolamento n. 17 è applicabile su questo mercato. In effetti è pacifico che l'attività delle agenzie di viaggio non comprende l'attività di trasporto in sé⁽⁴⁾. Le agenzie di viaggio non forniscono pertanto una prestazione rientrante nel mercato dei trasporti come è richiesto dal regolamento n. 141 per poter escludere l'applicazione del regolamento n. 17.

- (20) In ordine alla seconda componente del mercato, il regolamento n. 17 è del pari applicabile, per ragioni analoghe.

Ancorché le prestazioni di servizi in materia di prenotazione di posti aerei siano in molti casi connesse con le prestazioni di servizi in materia di trasporto aereo, esse lo sono soltanto in modo indiretto e non consistono comunque nella fornitura di trasporti aerei in quanto tali. Non è da escludere ad esempio che un servizio di trasporto aereo possa essere prestato senza alcuna prenotazione, in caso di disponibilità dei posti. La prenotazione esiste solo al fine di garantire al viaggiatore che egli partirà al momento desiderato, ma non è assolutamente indissociabile dal servizio di trasporto propriamente detto. Come in molti altri settori, l'attività di vendita dei biglietti è distinta dalla prestazione prevista dal biglietto.

Inoltre, il fatto che le compagnie aeree abbiano per proprio conto sviluppato un loro sistema di prenotazione non significa che la prenotazione sia indissociabile dal trasporto. Nulla osterebbe a che una società indipendente dalle compagnie aeree sviluppi un sistema e lo metta in commercio.

⁽⁴⁾ Vedi in proposito la direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio, nonché dei depositari, GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 1.

Se è vero che la prenotazione costituisce parte integrante della commercializzazione di servizi in materia di trasporti aerei, tale commercializzazione non è di per sé un servizio di trasporto propriamente detto.

La decisione 85/121/CEE della Commissione (caso Olympic Airways)⁽¹⁾ in cui si precisa che i servizi di assistenza a terra non sono di per sé servizi di trasporto e rientrano quindi nel campo di applicazione del regolamento n. 17, non fa che avvalorare le conclusioni della Commissione nel presente caso: al pari di un servizio di assistenza a terra prima e dopo il trasporto propriamente detto, la gestione di un servizio telematico di prenotazione, anch'esso prestato a terra anteriormente al servizio di trasporto propriamente detto, non può essere considerata appartenente al mercato dei trasporti e rientra quindi nel campo d'applicazione del regolamento n. 17.

- (21) Va altresì ricordato che all'epoca dei fatti del presente caso, non era ancora stato adottato il regolamento (CEE) n. 3976/87. Tuttavia l'esame della genesi di tale nuovo regolamento non fa che confermare la tesi della Commissione in base alla quale il regolamento n. 17 è applicabile ai servizi telematici di prenotazione di posti aerei.

Nella sua proposta dell'8 luglio 1986⁽²⁾ di modifica del regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate⁽³⁾, la Commissione parte dal principio che i sistemi informatizzati di prenotazione non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo del regolamento n. 141 e sono già disciplinati dal regolamento n. 17. La relazione a corredo della proposta afferma inequivocabilmente che gli accordi in materia di prenotazione dei posti e di rilascio dei titoli di trasporto non sono di natura puramente tecnica e sono già contemplati dal regolamento n. 17. Inoltre, nei considerando della proposta di modifica predetta, gli accordi in materia di sistemi telematici di prenotazione sono equiparati a quelli relativi alle operazioni tecniche e simili effettuate a terra negli aeroporti.

La posizione della Commissione è condivisa dal Consiglio nel primo considerando del regolamento (CEE) n. 3976/87. Il considerando indica chiaramente che il regolamento è applicabile tanto agli accordi che si riferiscono direttamente alla prestazione di servizi di trasporto aereo, quanto a quelli

che non vi si riferiscono direttamente, fermo restando che i primi sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3975/87, i secondi dal regolamento n. 17.

- (22) Il fatto che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3976/87 prevede che la Commissione possa adottare regolamenti di esenzione per categoria «fatta salva l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3975/87» non significa che tutte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3976/87 rientrino nel campo di applicazione del regolamento n. 3975/87. Il regolamento (CEE) n. 3976/87 ha lo scopo di precisare le materie nelle quali la Commissione può concedere l'esenzione per categoria. Tali materie possono essere il trasporto aereo in quanto tale, nonché le prestazioni connesse col trasporto aereo.

Tali due categorie di prestazioni sono riunite nel medesimo regolamento soltanto ai fini dello stesso regolamento, che non rimette in questione la portata dei regolamenti n. 17 e n. 141 in materia di casi individuali. A questi ultimi si applica il regolamento (CEE) n. 3975/87 quando si tratta di trasporto aereo propriamente detto, mentre il regolamento n. 17 resta applicabile per tutto quanto non riguarda direttamente la prestazione del servizio di trasporto.

Tale ragionamento trova altresì conferma nel regolamento (CEE) n. 2672/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi tra imprese relativi a sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo⁽⁴⁾.

Il penultimo considerando del regolamento precisa infatti che gli accordi automaticamente esentati non necessitano della notificazione a norma del regolamento n. 17.

Analogamente la portata dei regolamenti n. 17 e n. 141 non è rimessa in questione dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3976/87 in base al quale, prima di pubblicare un progetto di regolamento o prima di adottare un regolamento, la Commissione interpella il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti istituito dall'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3975/87. L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3976/87 lascia assolutamente impregiudicate le procedure previste dal regolamento n. 17 in caso di violazione delle regole di concorrenza, di domanda di esenzione individuale o di attestazione negativa nei settori che non rientrano direttamente nel settore dei trasporti.

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 15. 2. 1985, pag. 51.

⁽²⁾ Bollettino CEE 7/8 — 1986, punto 2-1-211.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 239 del 30. 8. 1988, pag. 13.

Esistenza di una posizione dominante

- (23) L'esistenza della posizione dominante della Sabena deve essere valutata tanto sul mercato dell'offerta dei servizi informatizzati provenienti da chi li gestisce e destinati alle agenzie di viaggio, quanto su quello dell'offerta dei servizi in questione ad altre imprese di trasporto aereo.
- (24) Sul primo di questi mercati, secondo la Sabena la quota di mercato detenuta dal sistema Saphir è compresa molto probabilmente tra il 40 e il 50 %. Se è vero, afferma la Corte di giustizia, che una percentuale del 45 % non consente di concludere che sussiste un controllo automatico del mercato, è tuttavia opportuno valutare tale controllo in relazione alla forza e al numero dei concorrenti⁽¹⁾, senza trascurare il rapporto tra le quote di mercato detenute dall'impresa interessata e dai suoi concorrenti, anch'esso valido elemento di giudizio⁽²⁾.

In Belgio esistono cinque altri sistemi telematici e poco più di venti agenzie dispongono di uno o dell'altro di questi sistemi. Il fatto che 118 agenzie dispongano del sistema Saphir può essere considerato un elemento probatorio della forza preponderante della Sabena sul mercato dell'offerta di detti servizi alle agenzie di viaggio.

- (25) Risulta inoltre che dal giugno al settembre 1987 la prenotazione del 47 % dei posti aerei effettuata in Belgio sui voli Bruxelles-Luton è avvenuta attraverso il sistema Saphir. La rilevante percentuale citata dimostra chiaramente che il successo dei voli tra Bruxelles e Luton dipendeva senza ombra di dubbio dall'ammissione della London European al sistema Saphir.
- (26) Sul secondo di questi mercati la Sabena occupa manifestamente una posizione dominante: tutte le compagnie aeree operanti a Bruxelles (tranne due eccezioni) figurano nel sistema Saphir. Ciò significa che la Sabena in passato ha sempre consentito l'accesso al suo sistema a qualsiasi compagnia che ne facesse richiesta. Tale circostanza dimostra inoltre chiaramente che la presenza nel sistema è di massima importanza per qualsiasi compagnia che voglia avere la possibilità di presentarsi competitivamente sul mercato belga.

Il fatto che due compagnie aeree operanti a Bruxelles non figurino nel sistema Saphir significa solo che tali compagnie hanno una propria politica di accesso al mercato, che non necessita la presenza nel sistema, essenzialmente per motivi di costo.

- (27) Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che la Sabena, al momento

dei fatti in questione occupava una posizione dominante sul mercato belga dell'offerta di servizi di prenotazione telematica di posti aerei.

Abuso di posizione dominante

- (28) Per stabilire se il comportamento di Sabena ha comportato uno o più abusi di tale posizione dominante è opportuno effettuare la seguente analisi.
- (29) Nella prima fase il comportamento della Sabena può essere interpretato come un mezzo di pressione inteso ad imporre indirettamente a London European un livello di tariffe più elevato di quello che la predetta compagnia, in qualità di vettore aereo indipendente, aveva l'intenzione di fissare, tenuto conto della struttura dei suoi costi e della sua strategia commerciale. Poiché tale pratica sfocia in un aumento artificioso delle tariffe, essa risulta assolutamente incompatibile con un regime di libera concorrenza.
- (30) Va osservato che il comportamento della Sabena può altresì essere interpretato come volontà di limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a scapito dei consumatori (articolo 86, lettera b), in quanto il rifiuto della Sabena avrebbe potuto determinare l'abbandono, da parte della London European, del progetto di apertura di una linea aerea tra Bruxelles e Luton.
- (31) Infine i due contratti, Saphir e Handling non presentano tra di loro un nesso: il contratto di prenotazione telematica di posti aerei mira a consentire alle agenzie di viaggio di procurare senza indugio e alle migliori condizioni le prestazioni di trasporto ai passeggeri. Il contratto di handling ha ad oggetto l'assistenza degli aerei a terra.

Uno dei motivi del rifiuto della Sabena risiede quindi indubbiamente nel fatto che la conclusione del contratto Saphir è stata subordinata alla conclusione, da parte della London European, di un contratto di Handling il quale non ha alcun nesso con l'oggetto del primo contratto. Tale comportamento costituisce dunque una pratica abusiva direttamente contemplata dell'articolo 86, lettera d).

Effetto sugli scambi tra Stati membri

- (32) Il rifiuto in questione incide sui flussi degli scambi tra Stati membri. Anzitutto il comportamento abusivo emana da una impresa belga e interessa un'impresa di un altro Stato membro. In secondo luogo tale comportamento era destinato a produrre effetti anticoncorrenziali sulla rotta Bruxelles-Londra, per la quale le compagnie Sabena e London European non disponevano in partenza di meccanismi equipollenti per la prenotazione dei posti aerei. Inoltre, il fatto di non poter accedere al sistema Saphir rischia di impedire alla London European di sfruttare la rotta in questione. Tale

⁽¹⁾ Sentenza United Brands, causa 27/76, Raccolta 1978, pag. 287, punto 112 della motivazione.

⁽²⁾ Sentenza Hoffmann La Roche, causa 85/76, Raccolta 1979, pag. 461.

estromissione di London European come concorrente può dunque incidere direttamente e potenzialmente sulle condizioni degli scambi tra Stati membri, poiché la prenotazione, pur essendo un'operazione locale, riguarda una transazione intracomunitaria, cioè il trasporto aereo tra Bruxelles e Luton.

- (33) Comunque la giurisprudenza della Corte di giustizia non lascia adito a dubbi quando il comportamento di un'impresa in posizione dominante tende ad eliminare un concorrente. Nella sentenza Zoja⁽¹⁾ la Corte ha dichiarato che l'articolo 86 riguarda le pratiche che pregiudicano una struttura di concorrenza effettiva. Ora è evidente che la struttura della concorrenza sulla linea Bruxelles-Londra sarebbe stata diversa se London European non avesse potuto avere pieno accesso a tale mercato.

Conclusioni

- (34) Sulla base delle considerazioni sopraesposte, la Commissione constata che Sabena ha violato l'articolo 86 del trattato CEE in quanto, occupando una posizione dominante sul mercato dell'offerta di prenotazioni telematiche di posti aerei in Belgio, ha abusato di tale posizione dominante su detto mercato per effetto del rifiuto di ammettere London European nel sistema Saphir a motivo delle tariffe praticate da detta compagnia che a suo parere erano troppo basse e a motivo della stipulazione da parte di London European di un contratto di assistenza a terra per i suoi aerei con una società diversa dalla Sabena. Gli scambi tra Stati membri della Comunità sono stati pregiudicati dall'abuso di posizione dominante compiuto da Sabena.

Rimedi

- (35) Nella misura in cui, su intervento della Commissione, la Sabena ha consentito alla London European l'accesso al suo sistema Saphir, la Commissione non deve più obbligare la Sabena stessa a por fine a tale infrazione in base all'articolo 3 del regolamento n. 17.
- (36) A norma dell'articolo 15 del regolamento n. 17 le infrazioni dell'articolo 86 possono essere sanzionate da ammende non superiori a 1 000 000 di ECU, somma che può essere aumentata al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.
- (37) La Commissione ritiene che l'infrazione commessa sia di particolare gravità. Infatti essa è consistita nel rifiutare a un concorrente di dimensioni modeste l'accesso a un sistema telematico di prenotazione per dissuaderlo dall'inserirsi su una rotta, per rendergli meno agevole il suo progetto di inseri-

mento e per dissuaderlo dall'introdurre così un elemento di concorrenza. Con tali iniziative Sabena ha agito in spregio degli obiettivi fondamentali del trattato, cioè l'instaurazione di un mercato unico tra gli Stati membri. La gravità dell'infrazione è tanto maggiore in quanto il comportamento di Sabena si inserisce in una strategia operativa alquanto radicata in materia. Se apparentemente essa non l'ha applicata nei confronti di altre compagnie aeree, ciò è dovuto alla circostanza che non si è presentata l'occasione. Comunque è un fatto che la Sabena l'ha effettivamente attuata nei confronti della London European⁽²⁾.

- (38) L'infrazione è stata commessa deliberatamente e la Sabena non poteva ignorare di violare le regole di concorrenza: essa era infatti a conoscenza di un parere del 9 aprile 1987 formulato da un responsabile del suo servizio giuridico secondo il quale il suo comportamento poteva dar luogo a sanzioni della Commissione sulla base dell'articolo 86.
- (39) Per quanto riguarda la durata dell'infrazione la Commissione ritiene che essa è stata in effetti abbastanza breve. Anche se è lecito chiedersi se l'infrazione non si sarebbe protratta per un maggior lasso di tempo se la Commissione non fosse intervenuta, è incontestabile che dal 25 maggio 1987 Sabena ha preso la decisione di ammettere London European al sistema Saphir. La decisione di rifiutare a London European l'accesso al sistema Saphir è stata adottata il 1° aprile 1987 e quindi l'infrazione è durata solo 2 mesi. La sua brevità viene dunque presa in considerazione per determinare l'importo dell'ammenda.
- (40) Infine, il fatto che la Commissione applica per la prima volta il regolamento n. 17 al mercato dell'offerta dei sistemi telematici di prenotazione giustifica altresì la fissazione di un'ammenda di importo moderato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Sabena, Belgian World Airlines, ha violato l'articolo 86 del trattato CEE adottando nei confronti della London European un comportamento volto a dissuaderla dall'inserirsi sulla rotta Bruxelles-Luton e/o a crearle difficoltà nel suo progetto di inserimento, rifiutandole l'accesso al sistema Saphir in base ai seguenti motivi:

- le tariffe aeree praticate da London European erano eccessivamente basse;
- la London European non aveva affidato alla Sabena l'assistenza a terra dei suoi aerei.

Articolo 2

Alla Sabena è pertanto inflitta un'ammenda pari a 100 000 ECU, tale ammenda va pagata entro 3 mesi dalla

⁽¹⁾ Cause riunite 6 e 7/73 Raccolta 1974, pag. 223; vedi anche sentenza United Brands, precedentemente citata.

⁽²⁾ Vedi note del 18 febbraio e 13 marzo 1987.

data della notifica della presente decisione mediante versamento su uno dei seguenti conti della Commissione delle Comunità europee n. 426-443001-52, Kredietbank, agence Schuman, Rond-point Schuman 2, B-1040 Bruxelles, se versata in franchi belgi, n. 426-4403003-52 presso la medesima banca, se versata in ECU.

A decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi, la somma indicata produce automaticamente interessi al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ECU il primo giorno lavorativo del mese nel quale è adottata la presente decisione, maggiorato di tre punti e mezzo cioè 10,75 %.

Se il pagamento viene effettuato nella moneta nazionale dell'impresa destinataria, la conversione avverrà in base al tasso del giorno precedente quello del versamento.

Articolo 3

La Sabena, Belgian World Airlines, 35 rue Cardinal Mercier, 1000 Bruxelles, Belgio è destinataria della presente decisione.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato CEE.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1988.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1988

concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta

(88/590/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che uno dei principali obiettivi della Comunità è di completare entro il 1992 il mercato interno, di cui i sistemi di pagamento sono parte essenziale;

considerando che il paragrafo 18 dell'allegato del programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e informazione del consumatore ⁽¹⁾ specifica che la protezione degli interessi economici del consumatore deve essere basata sui seguenti principi ⁽²⁾: (i) gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dai contratti tipo, in particolare dall'esclusione dei diritti essenziali nei contratti; (ii) il consumatore deve essere protetto dai danni provocati ai suoi interessi economici da servizi insufficienti; e (iii) la presentazione e la propaganda di beni e di servizi, ivi compresi i servizi finanziari, non devono fuorviare né direttamente né indirettamente la persona alla quale vengono offerti o dalla quale sono richiesti; che il paragrafo 24 dell'allegato di detto programma preliminare specifica che la protezione del consumatore contro le prassi commerciali abusive, tra l'altro per quanto riguarda le condizioni contrattuali, deve essere perseguita in via prioritaria nell'attuazione del programma;

considerando che il Libro bianco della Commissione intitolato « Completamento del mercato interno » ⁽³⁾, presentato al Consiglio nel giugno 1985, fa riferimento, al paragrafo 121, alle nuove tecnologie che trasformeranno il sistema europeo di marketing e di distribuzione e creeranno l'esigenza di un'adeguata tutela del consumatore, e più avanti, al paragrafo 122, fa riferimento all'applicazione dell'elettronica alle operazioni bancarie, alle carte di pagamento e al videotext;

considerando che il documento politico della Commissione intitolato « Un nuovo impulso per la politica di protezione del consumatore », presentato al Consiglio nel luglio 1985 ⁽⁴⁾, che ha costituito oggetto di una risoluzione del Consiglio adottata il 23 giugno 1986 ⁽⁵⁾, fa riferimento, al paragrafo 34, al trasferimento elettronico di fondi e

preannuncia nello scadenzario, riportato in allegato, una proposta di direttiva in questo campo, che deve essere adottata dal Consiglio nel 1989; che le forme di servizio finanziario, ivi compreso l'autoservizio finanziario, e i mezzi di acquisto di beni e servizi, che sono ora in uso nei punti di vendita negli Stati membri (taluni di questi mezzi sono persino installati al domicilio del consumatore) divergono da uno Stato membro all'altro;

considerando che negli ultimi anni si è registrato un notevole cambiamento nei tipi di servizi finanziari messi a disposizione del consumatore e da lui utilizzati, in particolare per quanto riguarda i metodi di pagamento e l'acquisto di beni e servizi; che sono state introdotte nuove forme di servizi finanziari, che sono in continuo sviluppo;

considerando che le varie condizioni contrattuali correntemente applicate in questo campo negli Stati membri sono non soltanto divergenti da uno Stato all'altro (in realtà anche in uno stesso Stato membro), ma in taluni casi sono persino sfavorevoli per il consumatore; che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore, applicando condizioni contrattuali comuni a tutte queste forme di servizio finanziario;

considerando che il consumatore dovrebbe ricevere un'adeguata informazione sulle condizioni contrattuali, ivi compresi gli oneri e gli altri eventuali costi a suo carico per questi servizi, e sui suoi diritti e obblighi a norma del contratto; che questa informazione dovrebbe comprendere una dichiarazione inequivocabile dell'estensione degli obblighi del consumatore come proprietario di una carta o di un altro strumento (in seguito denominato « contraente proprietario »), che gli permette di effettuare pagamenti a favore di terzi, nonché di eseguire taluni servizi finanziari per proprio conto;

considerando che la protezione del consumatore, come contraente proprietario, è ulteriormente migliorata se tali contratti sono stipulati per iscritto e contengono talune disposizioni minime concernenti le condizioni contrattuali, ivi compreso il periodo entro cui le operazioni saranno normalmente accreditate, addebitate o fatturate;

considerando che lo strumento di pagamento, sia esso sotto forma di carta di plastica o in altra forma, non deve essere inviato a un cliente, se non dietro sua richiesta; che il contratto concluso tra quel cliente e l'emittente dello strumento di pagamento non dovrebbe essere vincolante, prima che il cliente abbia ricevuto lo strumento e conosca anche le condizioni contrattuali applicabili;

⁽¹⁾ GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Confermati al paragrafo 28 del secondo programma; GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ Doc. COM(85) 310 def. del 14. 6. 1985.

⁽⁴⁾ Doc. COM(85) 314 def. del 27. 6. 1985.

⁽⁵⁾ GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.

considerando che, data la natura della tecnologia correntemente utilizzata nel campo degli strumenti di pagamento, ivi comprese la produzione e l'utilizzazione di essi, è essenziale che le operazioni effettuate per mezzo di essi siano registrate, in modo che le operazioni possano essere controllate e gli errori corretti; che il contraente proprietario non può in alcun modo accedere a tali registrazioni, e pertanto l'onere di dimostrare che un'operazione è stata accuratamente registrata, contabilizzata e non è stata modificata da guasto tecnico o altra carenza, deve incombere alla persona che in base a un contratto fornisce lo strumento di pagamento, al contraente proprietario, cioè all'emittente;

considerando che le istruzioni di pagamento comunicate elettronicamente da un contraente proprietario devono essere irrevocabili, in modo che il pagamento effettuato in questo modo non sia annullato; che il contraente proprietario deve ricevere un documento per le operazioni che effettua per mezzo dello strumento di pagamento;

considerando che si devono stabilire norme comuni sulla responsabilità dell'emittente per la mancata esecuzione o l'esecuzione errata delle istruzioni di pagamento e delle relative operazioni di un contraente proprietario, e per le operazioni che non sono state autorizzate dal contraente proprietario, fatti salvi in ogni caso gli obblighi del contraente proprietario in caso di perdita, furto o riproduzione dello strumento di pagamento;

considerando che è necessario stabilire disposizioni contrattuali comuni anche per le conseguenze che incombono al contraente proprietario, se perde lo strumento di pagamento o è vittima di un furto o di una riproduzione;

considerando che, per garantire che le reti elettroniche di pagamento possano funzionare e gli strumenti di paga-

mento possano essere utilizzati a livello internazionale, è necessario che taluni dati minimi relativi a un contraente proprietario possano essere trasmessi oltre frontiera, salvo applicazione di talune condizioni;

considerando che la Commissione controllerà l'applicazione di tale raccomandazione e dopo 12 mesi, se l'applicazione è insoddisfacente, adotterà le misure appropriate,

RACCOMANDA:

Che non più tardi di 12 mesi a decorrere dalla data della presente raccomandazione:

1. gli emittenti degli strumenti di pagamento e i fornitori di sistemi di pagamento svolgano le loro attività in conformità delle disposizioni riportate in allegato;
2. per facilitare le operazioni indicate in allegato, gli Stati membri garantiscono che i dati relativi ai contraenti proprietari possono essere comunicati a condizione che:
 - siano ridotti al minimo necessario; e
 - siano considerati riservati da chiunque ne venga a conoscenza nel corso di tali operazioni.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1988.

Per la Commissione

Grigoris VARFIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Il presente allegato si applica alle seguenti operazioni :
 - pagamento elettronico che comporti l'uso di una carta, in particolare in un punto di vendita ;
 - il ritiro di banconote, il deposito di banconote e assegni e le operazioni connesse, effettuati mediante macchine elettroniche, come le macchine distributrici di banconote e le casse automatizzate ;
 - pagamento non elettronico mediante carta, ivi comprese le procedure per le quali è richiesta la firma ed è rilasciata una ricevuta, ma escluse le carte la cui unica funzione è di garantire il pagamento effettuato mediante assegno ;
 - pagamento elettronico effettuato da un membro del pubblico senza l'uso di una carta, come le operazioni bancarie a domicilio.
2. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni :
 - « *Strumento di pagamento* » : è la carta o qualsiasi altro mezzo che permette all'utente di effettuare operazioni del tipo specificato al paragrafo 1.
 - « *Emittente* » : è la persona che nello svolgimento dei suoi affari mette a disposizione di un membro del pubblico uno strumento di pagamento in applicazione di un contratto concluso tra essi.
 - « *Fornitore di sistema* » : è la persona che mette a disposizione un prodotto finanziario sotto una denominazione specifica e normalmente con una rete per l'esecuzione delle operazioni summenzionate mediante uno strumento di pagamento.
 - « *Contraente proprietario* » : è la persona che in applicazione di un contratto concluso con un emittente possiede uno strumento di pagamento.
 - « *Carta specifica del commerciante* » : è la carta rilasciata da un venditore al minuto o da un gruppo di venditori al minuto ai propri clienti, al fine di permettere o facilitare, senza fornire diretto accesso ad un conto bancario, il pagamento di beni o servizi acquistati esclusivamente presso il commerciante o presso commercianti emittenti, o presso commercianti che in base ad un contratto accettano la carta.
- 3.1. Ogni emittente deve predisporre un contratto scritto, che disciplini a condizioni eque e complete l'emissione e l'uso degli strumenti di pagamento.
- 3.2. Le condizioni contrattuali devono essere redatte :
 - con espressioni facilmente comprensibili e in una forma tipografica facilmente leggibile ;
 - nella lingua o nelle lingue che sono abitualmente utilizzate per questo scopo o scopi analoghi nelle aree dove il contratto sarà offerto.
- 3.3. Le condizioni contrattuali devono specificare la base di calcolo dell'ammontare degli eventuali oneri (ivi compresi gli interessi), che il contraente proprietario deve pagare all'emittente.
- 3.4. Le condizioni contrattuali devono specificare :
 - se le operazioni saranno addebitate o accreditate istantaneamente e, in caso contrario, entro quale periodo di tempo ;
 - per le operazioni che sono fatturate al contraente proprietario, il periodo di tempo entro cui sarà effettuata la fatturazione.
- 3.5. Le condizioni contrattuali possono essere modificate esclusivamente con un accordo tra le parti ; tuttavia tale accordo è presunto, se l'emittente propone una modifica delle condizioni contrattuali e il contraente proprietario, dopo averne ricevuto comunicazione, continua a far uso dello strumento di pagamento.
- 4.1. Le condizioni contrattuali devono stabilire l'obbligo del contraente proprietario nei confronti dell'emittente :
 - a) di adottare tutti i provvedimenti ragionevoli per garantire la sicurezza dello strumento di pagamento e dei dati (come il numero personale di identificazione o il codice) che ne permettono l'uso ;
 - b) di informare l'emittente o la sede centrale, senza indugio, appena ha constatato :
 - la perdita, il furto o la riproduzione dello strumento di pagamento o dei dati che ne permettono l'uso ;
 - la registrazione sul suo conto di un'operazione non autorizzata ;
 - un errore o qualsiasi altra irregolarità nella gestione del conto da parte dell'emittente ;
 - c) di non trascrivere sullo strumento di pagamento l'eventuale numero personale di identificazione o il codice, e di non registrare tali dati su qualsiasi altro documento che egli abitualmente detiene o porta con lo strumento di pagamento, in particolare se tale documento può essere perso o rubato o riprodotto ;
 - d) di non revocare un ordine che ha dato per mezzo dello strumento di pagamento.

- 4.2. Le condizioni contrattuali devono stabilire che, a condizione che il contraente proprietario soddisfi gli obblighi che gli incombono in applicazione delle lettere a), b), primo trattino e c) del punto 1 del presente paragrafo, e non agisca altrimenti con estrema negligenza o in modo fraudolento nelle circostanze in cui utilizza lo strumento di pagamento, non è responsabile, dopo la notifica, del danno derivante da tale uso.
- 4.3. Le condizioni contrattuali devono stabilire l'obbligo dell'emittente nei confronti del contraente proprietario di comunicare il numero personale di identificazione del proprietario contraente o il codice o eventuali dati analoghi riservati esclusivamente al proprietario contraente stesso.
5. Lo strumento di pagamento può essere inviato per posta esclusivamente dietro richiesta della persona interessata; il contratto tra l'emittente e il contraente proprietario si considera concluso nel momento in cui quest'ultimo riceve lo strumento di pagamento e una copia delle condizioni contrattuali da lui accettate.
- 6.1. In rapporto alle operazioni di cui al paragrafo 1, gli emittenti devono tenere o far tenere registrazioni interne, che siano tali da permettere un controllo delle operazioni e una rettifica degli errori. A tal fine gli emittenti devono concludere, se necessario, opportuni accordi con i fornitori di sistemi.
- 6.2. In caso di controversia con un contraente proprietario in merito ad un'operazione di cui al primo, secondo e quarto trattino del paragrafo 1 e in rapporto alla responsabilità per un trasferimento elettronico di fondi non autorizzato, incombe all'emittente l'onere di dimostrare che l'operazione è stata accuratamente registrata e accuratamente contabilizzata e non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza.
- 6.3. Il contraente proprietario può richiedere una ricevuta per ciascuna delle operazioni, istantaneamente o subito dopo l'esecuzione dell'operazione; tuttavia, in caso di pagamento in un punto di vendita, lo scontrino rilasciato dal venditore al minuto al momento dell'acquisto e contenente i riferimenti dello strumento di pagamento soddisfa le prescrizioni della presente disposizione.
- 7.1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4 e 8, l'emittente è responsabile nei confronti del contraente proprietario:
- per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta delle operazioni di cui al paragrafo 1, eseguite dal contraente possessore, anche se un'operazione è stata iniziata con una macchina elettronica che non è sotto il controllo diretto o esclusivo dell'emittente;
 - per le operazioni non autorizzate dal contraente proprietario.
- 7.2. Fatto salvo il disposto del punto 3 del presente paragrafo, la responsabilità di cui al precedente paragrafo è limitata come segue:
- nel caso di mancata esecuzione o esecuzione inesatta di un'operazione, la responsabilità è limitata all'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto;
 - nel caso di un'operazione non autorizzata, la responsabilità si estende alla somma necessaria per ristabilire la posizione del contraente proprietario, quale era prima dello svolgimento dell'operazione non autorizzata.
- 7.3. Qualsiasi altra conseguenza finanziaria, e in particolare le questioni concernenti il valore del danno per cui deve essere versato un indennizzo, sono soggette alle norme applicabili al contratto concluso tra l'emittente e il proprietario contraente.
- 8.1. Ogni emittente deve mettere a disposizione i mezzi con cui i suoi clienti possano in qualsiasi momento del giorno e della notte notificare la perdita, il furto o la riproduzione dei loro strumenti di pagamento; nel caso di carte specifiche di commercianti, tali mezzi di notifica possono essere messi a disposizione soltanto durante le ore di apertura dell'esercizio dell'emittente.
- 8.2. Dopo che il contraente proprietario ha notificato all'emittente o alla sede centrale, come prescritto al paragrafo 4, punto 1), lettera b), è esonerato da ogni responsabilità; questa disposizione non si applica se ha agito con estrema negligenza o in modo fraudolento.
- 8.3. Il contraente proprietario è responsabile fino al momento della notifica per il danno subito in conseguenza della perdita, del furto o della riproduzione dello strumento di pagamento, ma soltanto nei limiti di una somma pari a 150 ECU per ogni caso, a meno che abbia agito con estrema negligenza o in modo fraudolento.
- 8.4. Al ricevimento della notifica, l'emittente ha l'obbligo di prendere ogni provvedimento possibile per impedire ogni ulteriore uso dello strumento di pagamento, anche se il contraente proprietario ha agito con estrema negligenza o in modo fraudolento.